

RESOCONTO STENOGRAFICO

597.

SEDUTA DI LUNEDÌ 4 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADOLFO SARTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	79985	del comma 1- <i>bis</i> dell'articolo 73 del regolamento)	80022
Missioni valedoli nella seduta del 4 marzo 1991	80018	(Trasmissione dal Senato)	79986, 79987, 80001, 80019
Disegni di legge:		Disegni di legge di conversione:	
(Annunzio)	80019	(Annunzio della presentazione)	79985
(Approvazione in Commissione)	80020	(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> del regolamento) 79985, 79986, 79987, 80001	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	80021	(Autorizzazione di relazione orale)	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	79987	(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	80020
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	79987	(Trasmissione dal Senato)	79986, 79987, 80001, 80019
(Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere ai sensi			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

PAG.	PAG.
Disegno di legge di conversione (Discussione):	
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (5399).	
PRESIDENTE 80001, 80002	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 80021
CAVICCHIOLI ANDREA (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore f.f.</i> 80002	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede legislativa) 80022
SANTONASTASO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 80002	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 79987
	(Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento) 80022
Disegno di legge di conversione (Discussione):	Proposte di legge costituzionale:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5398).	(Annunzio) 80018
PRESIDENTE 80002, 80004, 80007, 80008	Proposta di legge di iniziativa regionale:
BIANCO GERARDO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 80007	(Annunzio) 80018
COLUCCI GAETANO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 80004	Interpellanze e interrogazioni:
NUCCI MAURO ANNA MARIA (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 80002, 80007	(Annunzio) 80025
Disegno di legge di conversione (Discussione):	Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (5419).	PRESIDENTE 79988, 79989, 79990, 79993, 79995, 79996, 79997, 79998, 80000, 80001
PRESIDENTE 80008, 80010, 80011, 80013, 80014	LA VALLE RANIERO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 79995, 79996
CAVICCHIOLI ANDREA (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 80008, 80013	MANNA ANGELO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 79989, 79990, 79992, 79999
COLUCCI GAETANO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 80011	MASTELLA CLEMENTE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 79989, 79994, 79997
GRIPPO UGO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 80010, 80014	MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 79997, 80000
SANFILIPPO SALVATORE (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 80010	Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali:
Proposte di legge:	(Trasmissione di documenti) 80025
(Adesione di un deputato) 80020	Corte dei conti:
(Annunzio) 80019	(Trasmissione di documenti) 80023
(Approvazione in Commissione) 80020	Documenti ministeriali:
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 80020	(Trasmissione) 80024, 80025
	Nomine ministeriali:
	(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) 80024
	Parlamento europeo:
	(Trasmissione di risoluzioni) 80022

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

	PAG.		PAG.
Presidente del Consiglio dei ministri: (Trasmissione di documento)	80024	Su lutti dei deputati Angela Francese e Raffaele Mastrantuono: PRESIDENTE	79988
Provvedimenti concernenti Ammini- strazioni Locali: (Annunzio)	80024	Sull'ordine dei lavori: PRESIDENTE	80014
Richieste ministeriali di parere parla- mentare	80023	Ordine del giorno della seduta di do- mani	80015

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

La seduta comincia alle 16,35.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 febbraio 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Boniver, Caria, Ciccio-messere, Cima, Corsi, d'Aquino, De Michelis, Fiandrotti, Matteoli, Novelli, Pellicanò, Piccoli, Antonio Rubbi, Scovacricchi, Stegagnini e Zuech sono in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono sedici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 1° marzo 1991, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare» (5496).

MAURO MELLINI. Che vergogna, Presidente! Che vergogna!

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, con il parere della I Commissione.

MAURO MELLINI. Che vergogna, Presidente!

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno, con lettera in data 2 marzo 1991, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (5498).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla I

Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere della II e della V Commissione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze, con lettera in data 2 marzo 1991, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» (5499).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VI Commissione, permanente (Finanze), in sede referente, con il parere della I, della IV, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 7 marzo 1991.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione, sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e sua successiva cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 23 febbraio 1991, il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

S. 2584. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la co-

struzione di sistemi ferroviari passanti» (5489).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, con il parere della I, della V e della VI Commissione.

Successivamente, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione, per la conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, il medesimo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 26 febbraio 1991, il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

S. 2599. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991» (5490).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, con il parere della I, della II, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 7 marzo 1991.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 28 febbraio 1991, il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

S. 2623. — «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie» (5494).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 7 marzo 1991.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione, sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza in data 1° marzo 1991, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie» (5358-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con il parere della I e della II Commissione.

Dati i motivi di particolare urgenza propongo altresì che la VI Commissione per-

manente (Finanze) sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze):

PIRO ed altri, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri, BELLOCCHIO ed altri: «Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa» (già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione del Senato) (466-2411-2413/B) (con parere della I, della II e della V Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

«Contributo straordinario dello Stato all'accademia della Crusca» (già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (4800/B) (con parere della V Commissione).

Proposta di trasferimento di un disegno di legge della sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, per il quale la IV Commissione permanente (Difesa), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

zioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 2328 — «Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (5042).

Su lutti dei deputati Angela Francese e Raffaele Mastrantuono.

PRESIDENTE. Informo la Camera che i deputati Francese e Mastrantuono sono stati colpiti da grave lutto: la perdita della madre.

Ai colleghi così duramente provati negli affetti familiari il Presidente della Camera ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che desidero ora rinnovare a titolo personale e a nome dell'intera Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazioni.

Cominciamo dalla seguente interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — constatato che vige tuttora il più ostinato e pavido *top secret* di fatto su quasi tutti i documenti comprovanti gli intenzionali bestiali crimini perpetrati dalla soldataglia piemontese ai danni delle popolazioni, per lo più inermi, delle usurpate «province meridionali» dal tempo della camorristica conquista di Napoli a quello della cosiddetta «breccia di Porta Pia» (praticata dai papalini dal di dentro delle mura leonine ?..): *top secret* voluto, evidentemente, dai grandi custodi di quell'epoca di scellera-

tezze e di razzie che prese il nome di «Risorgimento italiano» e della quale il sud paga sempre più a caro prezzo le conseguenze;

considerato altresì che nell'assoggettato ex reame libero e indipendente va assumendo, finalmente, sempre più vaste proporzioni quel processo di revisione e di demistificazione della storia scritta dai vincitori (tuttora ufficiale!) che dovrà fornire le motivazioni di fondo e lo stimolo alle future immancabili rivendicazioni politiche delle colonizzate regioni -:

quando vorrà degnarsi di consentire il libero accesso agli archivi dello stato maggiore dell'esercito italiano che nascondono tuttora, in almeno duemila grossi volumi, documenti fondamentali di natura non già soltanto militare (ordini, dispacci, rapporti relativi a movimenti di truppa e ad esiti di combattimenti, di imboscate e di *raid* repressivi e briganteschi), ma anche e soprattutto di natura squisitamente politica: istruzioni riservate e anche cifrate del governo subalpino a profittatori, luogotenenti, prefetti, ufficiali superiori, sindaci, comandanti di guardie nazionali; verbali di interrogatori eseguiti nelle carceri, nelle caserme, presso le sedi municipali dagli aguzzini in uniforme che si coprono di disonore nell'infame periodo delle leggi marziali e delle sbrigative esecuzioni capitali; soffiare di spie e informazioni di agenti segreti ai militari, distinte di requisizioni e di espropri illegittimi con l'indicazione delle vittime; elenchi dettagliati dei preziosi, dei contanti e degli oggetti d'arte o sacri razzati nelle case, nei banchi pubblici, nei palazzi reali e nelle chiese; concessioni, infine, di premi, cattedre universitarie o liceali, sussidi *una tantum* o vitalizi a rinnegati, prostitute, delinquenti comuni (camorristi) e profittatori dai nomi altisonanti trasformati in «eroi puri» e beatificati o divinizzati nei sacri testi della agiografia risorgimentale.

(2-01134)

«Manna».

(25 settembre 1990).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

L'onorevole Manna ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01134.

ANGELO MANNA. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Signor Presidente, onorevole Manna, la mia risposta — me ne dispiace molto — è brevissima, per la verità.

L'accesso ai documenti sul brigantaggio custoditi presso lo stato maggiore dell'esercito, contenuti in circa 140 raccoglitori e non duemila, come si legge nell'interpellanza, è libero.

Unica formalità di rito è una richiesta scritta preventiva, necessaria per regolare l'afflusso dei visitatori. I documenti sono già stati utilizzati per realizzare opere edite.

PRESIDENTE. L'onorevole Manna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-01134.

ANGELO MANNA. Signor Presidente, non credo di potermi dichiarare soddisfatto per la risposta fornitami dall'onorevole sottosegretario, che avrei preferito non vedere stasera in quest'aula per il fatto che sono suo conterraneo e so benissimo quanto è costato ai suoi antenati vivere a Ceppaloni, a un tiro di schioppo da Casalduini e Pontelandolfo, terre ancora oggi maledette, terre di briganti, come furono definite, con tanto di carta protocollo e timbri dal regno unitario, nel 1861.

Della risposta che a nome del governo si è degnata di dare alla mia interpellanza, ella è stata soltanto — mi scusi — la voce: e neppure la voce dell'attore, ma — mi consenta — quella del pappagallo (non ce l'ho con lei personalmente), perché quale rappresentante del Governo ella si è informata sommariamente e si è accontentata della solita risposta evasiva, degna soltanto

della massima commiserazione, visto che a fornirgliela sono stati alti ufficiali di un esercito che è proprio quello che io mi sono sforzato di descrivere per 35 anni, degno erede di quello sardo-piemontese.

Quel che è peggio, signor sottosegretario, è che, lungi dall'aver risposto in maniera neppure evasiva, ella ha prestato la sua voce di pappagallo ad uno stantio e puzzolente copione che, scritto male e stampato peggio, è quello che la solita combriccola dello stato maggiore dell'esercito italiano rabbercia e stiracchia a piacimento da più di un secolo, e da più di un secolo riesce ad imporre finanche ai rappresentanti del Governo dello Stato unitario, perché ad esso possano prestare soltanto la voce, e neppure quella dell'attore: quella del pappagallo. Per carità di greppia? No! Per carità di patria. Sì!

Certo: l'ufficio storico dello stato maggiore dell'esercito italiano è l'armadio nel quale la setta tricolore conserva e protegge i suoi risorgimentali scheletri infami; conserva e protegge le prove delle sue gloriose sempre abiette; conserva e protegge le prove che nel 1860 l'esercito italiano calò a tradimento nel Regno di Napoli e si comportò, secondo il naturale dei suoi bersaglieri e carabinieri, da orda barbarica; conserva e protegge le prove che Vittorio Emanuele II di Savoia, ladro, usurpatore ed assassino — e perciò galantuomo — nonché il suo protobeccaio Benso Camillo, porco di Stato — e perciò statista sommo — ordinarono ai propri sadici macellai di mettere a ferro e a fuoco l'invaso reame libero, indipendente e sovrano e di annetterlo al Piemonte grazie ad un plebiscito che fu una truffa schifosa, combinata da garibaldesi, soldataglia allobrogica e camorra napoletana.

L'ufficio dello stato maggiore dell'esercito italiano è l'armadio nel quale l'unificazione tiene sotto chiave il proprio fetore storico: quello dei massacri bestiali, delle profanazioni e dei furti sacrileghi, degli incendi dolosi, delle torture, delle confische abusive, delle collusioni con Tore e Crescenzo (all'anagrafe Salvatore De Crescenzo) e con la sua camorra, degli stupri di fanciulle, delle giustizie sommarie di

cafoni miserabili ed inermi, delle prebende e dei privilegi dispensati a traditori, assassini e prostitute, come la famigerata Sangioannara, De Crescenzo, anch'essa, per l'anagrafe...

Quali studiosi hanno potuto aprire questi armadi infami, signor sottosegretario? I crociani postumi, gli scribacchini diventati cattedratici per aver saputo rinnegare la propria origine e per aver saputo rinunciare alla ricerca della verità storica, per aver dimostrato di saper essere i sacerdoti del sacro fuoco del mendacio. Signor Presidente, per favore, si giri: guardi il pannello alle sue spalle. È falso, è un falso storico! L'ho detto e ridetto sette anni fa: alle urne, nel Regno di Napoli invaso, si presentò solo 1,92 per cento degli abitanti. Come si ebbero, allora, più di un milione e mezzo di voti?

MAURO MELLINI. Si ebbero con la tecnica dell'8 per mille!

ANGELO MANNA. Sapessi a quante tecniche si fece ricorso!

PRESIDENTE. Onorevole Manna, mi consenta di interromperla. Le prometto che detrarrò dal computo del tempo a sua disposizione quello utilizzato per il mio intervento.

Vorrei che lei sapesse che l'ascolto: anch'io mi considero un modesto cultore di memorie storiche. Naturalmente, mi sono fatto un'opinione precisa, anche perché ho un'età purtroppo più avanzata della sua.

ANGELO MANNA. Non è colpa sua, né merito mio...

PRESIDENTE. Mi consenta di farle una piccola raccomandazione sul linguaggio. Non mi permetterei mai di entrare nel merito di un dibattito storiografico di tanto interesse. La invito soltanto a quella moderazione di linguaggio per la narrazione di eventi drammatici, che pure appartengono in qualche modo alla storia d'Italia. Ne guadagnerà anche l'obiettività, la serenità e l'austerità di quest'aula.

ANGELO MANNA. La ringrazio, signor Presidente. Accetto comunque la sua raccomandazione anche perché so che lei, da buon piemontese serio, ha letto anche i testi scritti sull'altra sponda, come quelli del suo generale piemontese (una persona perbene) il Bertoletti, che ha scritto *Il Risorgimento visto dall'altra sponda*: testo che io stesso curai quando l'editore napoletano Arturs Berisio volle pubblicarlo, venticinque anni fa...

PRESIDENTE. Conosco perfettamente questo genere letterario e le voglio ricordare che una casa editrice piemontese, nell'immediato secondo dopoguerra, presentò una raffigurazione della storia d'Italia più problematica di quella esposta nei testi ufficiali. Mi riferisco ad un testo aureo che credo lei abbia ben presente, e che è *L'alfiere* di Alianello.

ANGELO MANNA. La ringrazio per la citazione. Alianello è uno dei miei sacri evangelisti.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Visto l'andamento della discussione, il Governo non c'entra! È un dialogo fra di voi.

ANGELO MANNA. I piemontesi «buoni», tra virgolette, voglio dire onesti, ci sono sempre stati, ed anche a quel tempo. Uno per tutti il generale Govone, fior di galantuomo, che però ebbe il torto di mettersi troppe volte sugli attenti di fronte ad una canaglia come Cialdini o a emeriti cialtroni come Fanti, Della Rocca, Pinelli. Li vogliamo nominare tutti i cattivi? Non la finiremmo più!

Certo, signor Presidente, anche qualche generale italiano è stato preso di recente dalla fregola della ricerca storica. E quello che è riuscito a capire, a scrivere e a dare alle stampe, è stato ed è — mi consenta, signor Presidente — roba da storico volta-stomaco.

Il generale Oreste Bovio, che dal 1980 al 1982 ha retto l'ufficio storico dell'esercito

italiano, ha osato pubblicare nel 1987, naturalmente a spese dello Stato, quanto segue: «Non può ragionevolmente essere fatto alcun addebito all'ufficio storico dell'esercito per non aver sentito la necessità di analizzare un comportamento delle unità impiegate nella lotta al brigantaggio. Quale importanza potevano avere allora piccoli scontri con briganti e predoni?»

Povera storia, signor Presidente! Poveri cafoni meridionali, povera questione ardente, agraria, sociale! Povero Pasquale Villari, povero Antonio Gramsci, povero Guido Dorso, povero Gaetano Salvemini, povero Franco Molfese! Povera questione meridionale!

Voglio supporre che questo Oreste Bovio sia stato gratificato abbastanza, magari con diplomi e medaglie e mance competenti, dalla setta allobrogo-ligustre-longobardica alla quale ha mostrato di sapere tanto bene reggere il sacco. E voglio sperare che le varie leghe nordiste, tanto care al liberalcapitalismo (gratificato a dovere dal «negrierismo» a basso costo sacramentato dalla legge Martelli) vorranno tenere presente, nelle loro antistoriche confutazioni della storia, questo pagliaccio di generale che, loro involontario profeta, con pochi tratti di penna pagatigli dallo Stato, ha annullato gli orrori dei massacri contadini meridionali da parte dell'orda assetata di sangue e di bottino, ed ha creduto che il *clou* della questione meridionale — la sua più bestiale conseguenza e cioè l'emigrazione in massa, come «cacciata dei cafoni» dalle proprie terre — fosse una fola inventata da revanscisti borboniani, o capriccio di meridionali dediti al girovagismo per essere nati con la spiccata tendenza al turismo.

Certo, negli armadi dello stato maggiore vi saranno anche le prove del fatto — ormai provato abbastanza — che, se a partire dal 1860, alla sua prima uscita, il regno unificato scrisse pagine vergognose ed abiette, non si rifece affatto nella prima guerra mondiale e toccò il fondo nella seconda, quando tradì nel 1914 la Triplice e quando, trent'anni dopo, tradì Germania e Giappone ed accorse in aiuto del vincitore anglo-franco-americano e si fece fi-

nanche stuprare, eroicamente, si capisce, dai marocchini.

Ma a noi del Sud — che non intende subire ulteriormente il danno della colonizzazione tendente all'assoggettamento totale e la beffa della distorsione premeditata dei fatti storici, che la sua colonizzazione determinò — non interessano le bubbole che i vestali del sacro fuoco del mendacio tricolore fanno propalare anche ad un sottosegretario di stato, nella certezza che, per carità di patria, anche egli, come i suoi predecessori, non disdegni di farsi complice loro nel servire la mistificazione e i suoi profeti abietti.

L'ufficio storico dell'esercito italiano custodisce e protegge le prove storiche che quella sacra epopea, che fu detta Risorgimento, altro non fu se non una schifosa pagina di rapine e di massacri scritta da un'orda barbarica che, oltre la vita ed i beni, rubò al Sud e portò nell'infrancosato Piemonte finanche il sacro nome d'Italia.

Gli armadi con gli scheletri infami, che riguardano la repressione del cosiddetto brigantaggio — che fu epopea eroica di decine di migliaia di cafoni disperati — recano la catalogazione G11 e G3, e sono circa 150 mila i fogli che, contenuti in 140 *dossiers*, costituiscono la prova documentale delle efferatezze subite dal Reame degradato a feudo sabauda, da disbattezzare, spremere, colonizzare e sottomettere.

Signor sottosegretario, signor Presidente, colleghi, io non mi chiedo affatto se l'aspetto più vergognoso sia rappresentato dal non già ottuso ma settario rifiuto da parte degli eredi della soldataglia piemontese, ligure e lombarda di aprire gli armadi infami, o se sia piuttosto rappresentato dall'acquiescenza, che è omertà passiva, di un Governo che consente a dei soldati (che possono solo gloriarsi di avere fatto carriera sul campo dell'eterna battaglia delle lottizzazioni ingaggiata dai partiti democratici egemoni) di gestire a piacimento una massa di documenti storici di eccezionale valore e di concederli in visione a piacimento soltanto a scrittorelli di indubbia fede antistorica, che non spezzerebbero mai il sacro giuramento ateo liberal-capitalistico di servire vita natural durante il

mendacio tricolore sul quale è fondata l'ancora imperversante agiografia del cosiddetto Risorgimento.

Sulla questione dell'ufficio storico dell'esercito italiano quattro anni fa Giorgio Bocca scrisse su *L'Espresso*: «Sarebbe davvero troppo chiedere ai militari di documentare e pubblicizzare le violazioni della morale comune che il potere politico gli ha chiesto e ordinato». Il Bocca non andò oltre, non so se per calcolo tricolore o per improvviso inceppamento del cervello. Oltre — me lo consenta, signor Presidente — vado io. Affermando che il copione che i responsabili dell'ufficio storico dell'esercito italiano rabberciano e stircacciano a piacimento e impongono persino ad un rappresentante del Governo italiano affinché si compiaccia di prestare alle sue battute soltanto la voce (neppure quella dell'attore, ma quella del pappagallo), ha 131 anni e non può essere rimaneggiato, riveduto, corretto, adattato ai tempi, adeguato alle necessità della storia.

Sarebbe troppo esigere dai militari l'apertura degli armadi nei quali sono custoditi e protetti gli scheletri del cosiddetto Risorgimento. Ma non perché mai e poi mai, signor Presidente, un esercito ammetterebbe i crimini di cui si è macchiato per ordine della classe politica egemone. Tutti gli eserciti del mondo commettono crimini orrendi, saponificando, napalmizzando, lanciando bombe atomiche, chimiche, batteriologiche, ed è umano che nessun esercito sia disposto a mettere in piazza la propria disumanità e a produrne l'inconfutabile prova documentale.

Nel nostro caso, però, si tratterebbe di mettere in piazza che gli eroi del cosiddetto Risorgimento furono dei criminali sull'orlo dell'asburgizzazione, e che i loro sacri ideali fecero da paravento a uzzoli predatori e sanguinari. Al grido di: «fuori lo straniero» gli eroi — cioè i criminali — imposero ai rinnegati e agli spergiuri del regno di Napoli la cacciata di un re che era napoletano da quattro generazioni e la distruzione di uno Stato libero, indipendente e sovrano. Ed al suo posto imposero un re che parlava francese e che era il re più

spergiuro e fellone e debitoso d'Europa, a prova di storia.

Nel nostro caso si tratterebbe di mettere in piazza che l'annessione del reame napoletano fu un'operazione che senza l'intervento della camorra non sarebbe riuscita. Furono i camorristi di Salvatore De Crescenzo, «Tore e Crescenzo», a presidiare i seggi nel corso del truffaldino plebiscito e ad «uccidere di mazzate» i difensori timidi, pavidi, delle ragioni della monarchia nazionale borbonica. E furono ancora i camorristi ad inchiodare con le bocche rivolte verso il mare i cannoni che i fedelissimi della guardia nazionale (che si fregiava della bandiera tricolore, signor Presidente), avevano puntato sulla stazione ferroviaria dove, proveniente da Salerno, sarebbe arrivato lui, il leone imbecille, Giuseppe Garibaldi.

Nel nostro caso, signor Presidente, si tratterebbe di mettere in piazza che ai decennali massacri belluini perpetrati dall'orda barbarica seguì un'emigrazione che fu un'esplosione, a catena, che fu l'effetto della raffica di calcioni tricolori sparata dal regno unitario nei fondelli sfondati di coloro i quali avevano avuto l'infelice idea di scampare ai massacri. In tal modo si renderebbero pubbliche finalmente le cause vere della questione meridionale e si fornirebbero dunque ai politici e ai sindacati di oggi, signor Presidente, le basi sulle quali impiantare, finalmente, la fabbrica dei rimedi specifici. Nel nostro caso, infine, si tratterebbe di mettere in piazza che l'invasione, l'annessione e i massacri subiti dall'Emirato libero e sovrano del Kuwait pochi mesi fa li subì il reame di Napoli ad opera di un Saddam Hussein che si chiamava Vittorio Emanuele II, nel 1860 ...

MAURO MELLINI. In fatto di poligamia certamente un collegamento c'è!

ANGELO MANNA ... e che anche allora l'invasione, l'annessione ed i massacri costituirono una violazione del diritto internazionale ... Ma noi non avevamo il petrolio, caro Mellini. Avevamo soltanto l'oro, la

dignità, l'onore ... E, ciò che contava, eravamo un'enorme piazza di consumo: un mercato di nove milioni e mezzo di bocche! ...

E la comunità mondiale se ne stette comodamente a guardare! E, quando fu raggiunta dagli urli di sdegno degli uomini, e dai lamenti dei torturati, e dalle grida delle fanciulle, stuprate — signor Presidente, lei che è un cultore di storia — talvolta soltanto a colpi di baionetta, si affrettò a chiudere finestre e balconi: infastidita, molestata dal rumore.

Signor sottosegretario, ho avuto dei rapporti con Falco Accame, che è stato presidente della Commissione difesa nella IX legislatura, e con i colleghi Edo Ronchi e Guido Pollice. Abbiamo spesso convenuto che bisognerebbe trasferire la massa documentale di cui l'esercito è tenentario e protettore dal 1856 (da quattro anni prima dell'annessione del regno di Napoli a quello piemontese: quindi da quando non era esercito italiano ma esercito sardo-piemontese) presso gli archivi di Stato. Ma — quante volte ho dovuto eccepirlo — a ciò non si opporrebbe l'esercito: si opporrebbero tutti quei ministri i quali, pur di continuare a far credere agli italiani la bella favola del cosiddetto Risorgimento, non esitano a venire in quest'aula (o a frequentare convegni, presiedere congressi) per prestare a copioni vetusti le proprie voci nemmeno di attori, di pappagalli. E a rimetterci quel po' di prestigio ministeriale, governativo e italiano, che ancora avevano.

Signor sottosegretario, nell'esprimere queste affermazioni — e le chiedo perdono se da conterraneo, involontariamente, l'ho offesa — vorrei precisare che per dichiararmi soddisfatto della sua risposta dovrei fare finta di non aver letto tutte le analoghe risposte fornite dai ministri Spadolini e Zanone prima ancora che da lei. Risposte tutte uguali: e tutte bugiarde!

Onorevole sottosegretario, se lo gradirà, potrò darle una copia degli atti del convegno sul brigantaggio meridionale svoltosi a Cerreto Sannita nel 1986. Tra i suoi documenti vi è la scheda con la quale gli

studiosi possono chiedere l'accesso alla massa documentale riguardante il brigantaggio e il cosiddetto Risorgimento. Dall'esame di questa scheda ella si potrà rendere conto che, alla fine, questi documenti restano inaccessibili ai *quavis de populo* ... Democraticamente!

Ricordo che il generale Poli l'11 marzo 1987 scrisse al vicepresidente della Commissione difesa della Camera, l'onorevole Baraccetti, le seguenti parole: «Il problema più generale del libero accesso all'ufficio storico nella realtà non esiste, in quanto nel pieno rispetto e nell'osservanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, il suo archivio è aperto a tutti i ricercatori, italiani e stranieri, senza remora o restrizione alcuna. Ne fanno fede le larghe utenze fruite da grossi nomi del mondo accademico». Sottolineo che tra questi «grossi nomi» non vi è nessun meridionale, nessuno studente, nessuno studioso attendibile. A fruire dei «permessi» sono stati e sono sempre i soliti scribacchini che fanno spendere centinaia di miliardi al contribuente italiano per consolidare le «puttunate» che gli storici prezzolati cominciarono a scrivere dal 1860 in poi, forti del solo merito di avere vinto a Gaeta la «bonafficiata» di un'orda barbarica...

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interrogazione:

LA VALLE, CAPECCHI, SALVOLDI, RONCHI, MASINA, MELLINI, LUSETTI, e CICCARDINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quale ragione al detenuto Fabrizio Falciani, recluso nel carcere di Forte Boccea, obiettore di coscienza che non si avvale della legge 772 in quanto obietta anche al servizio civile sostitutivo, viene fatto obbligo di indossare la divisa militare, ciò che, dato il suo coerente rifiuto, comporta nuove denunce e nuove pene. L'obbligo di indossare la divisa militare in tali circostanze non solo è contrario a ogni ragionevolezza ma è anche contro la Costituzione, come si evince dalla sentenza 24 aprile 1986 n. 113 della Corte costituzionale la quale, dichiarando l'incostituzio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

nalità dell'articolo 11 della legge 772, ha affermato come gli obiettori di coscienza non possano essere assimilati ai militari. Ciò non può non ripercuotersi sulla condizione di obiettori che, per evitare una sia pur lontana assimilazione alla condizione militare, rifiutano anche il servizio civile sostitutivo; e benché Fabrizio Falciani non abbia perso, per mancato appello ai benefici ammessi dalla 772, lo *status* di militare, non è sostenibile che allo *status* di militare debba necessariamente farsi corrispondere l'obbligo di indossare la divisa, che non è certo essenziale a tale *status*;

per quale ragione, nei confronti dello stesso detenuto, si consentono soltanto colloqui per un massimo di 4 ore mensili e per 3 persone alla volta con esclusione dei parenti meno stretti, degli affini e di persone non legate da vincoli di parentela. Tale limitazione è inutilmente vessatoria e non ha nulla a che fare con lo *status* di militare del detenuto;

per quale ragione nella sala-colloqui del carcere di Forte Boccea si stanno installando vetri per separare il detenuto dai visitatori, altra misura assolutamente non necessaria, poco intelligente e inutilmente vendicativa.

Gli interroganti chiedono infine se non debba fin da ora tenersi conto dell'ordinanza del tribunale militare di Napoli del 29 giugno 1988 che, investendo la Corte costituzionale dell'articolo 8 della legge 772, rileva che, per il modo in cui oggi è attuata quella norma, «lo Stato costringe il condannato a convivere in una comunità militare nella quale ... vi è la costante possibilità di concreti contrasti con la disciplina militare tali da comportare ulteriori condanne a titolo di disobbedienza, ritornando così a quella spirale delle condanne il cui superamento era uno degli obiettivi della legge 772/72»; e se non debba accogliere l'invito formulato anche dal Presidente della provincia di Firenze a non ignorare le riserve che lo stesso tribunale militare di Napoli esprime. (3-01271)

(23 novembre 1988)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente è da premettere che il giovane Fabrizio Falciani, avendo scontato tutta la pena inflittagli, è stato scarcerato.

MAURO MELLINI. Vorrei vedere!

RANIERO LA VALLE. Lo credo: sono tre anni che abbiamo presentato questa interrogazione!

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se mi aveste lasciato continuare, avrei potuto chiarire il mio pensiero.

Stavo affermando che il Governo non può interferire nelle misure adottate dal giudice di sorveglianza.

Ad ogni buon conto faccio presente che la sentenza 24 aprile 1986, n. 113, della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza, soltanto «nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari». L'affermazione contenuta nella motivazione di tale sentenza, per cui tali soggetti «non possono considerarsi appartenenti alle Forze armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine riposta, facendo perdere lo *status* militare, li rende estranei ad esse» non si riferisce — secondo quanto riconosciuto dagli stessi interroganti — a coloro i quali, come il Falciani, non hanno nemmeno presentato istanza per ottenere il riconoscimento in questione, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 772 del 1972, limitandosi a commettere il reato esclusivamente militare di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge medesima.

Per questi ultimi soggetti permane pertanto intera la qualità di militare, acquisita in forza dell'arruolamento ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 sulla leva ed il reclutamento obbligatorio. A ciò è d'altronde collegato il dovere per gli stessi soggetti di osservare le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio.

Con la recente sentenza n. 1470 del 15 luglio 1980, la Corte costituzionale, prima sezione, ha poi affermato che è frutto di errore la «pretesa equivalenza di posizioni tra l'obiettore di coscienza legittimamente riconosciuto e l'obiettore non riconosciuto o per essersi autoescluso con l'astenersi dal presentare qualsiasi istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della sua particolare posizione, a norma della legge n. 772 del 1972, o per l'avvenuta reiezione di una sua istanza da parte degli organi dell'autorità amministrativa competente», trattandosi di situazioni «non equivalenti ma diverse» ed essendosi, nel secondo caso, in presenza di un fatto penalmente illecito, i cui motivi «non possono spiegare alcuna efficacia positiva nel campo dei rapporti giuridici, né esclusiva degli obblighi del normale servizio militare al quale il soggetto è tenuto, a norma delle leggi sul reclutamento».

Nella stessa sentenza è poi contenuta la fondamentale precisazione che, mentre deve dedursi e ritenersi una generale esclusione dell'impiego degli obiettori non riconosciuti in attività che implicino l'uso delle armi, o siano dirette all'addestramento in tale uso, «viceversa, debbono ritenersi esigibili tutte le altre attività che non incontrino il suddetto limite».

Relativamente al regime dei colloqui, faccio presente che esso è pienamente conforme alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario ordinario.

A proposito della installazione di vetri divisorii nella sala colloqui del carcere giudiziario militare di Roma, chiarisco che la misura trova il suo fondamento nell'articolo 35, quarto comma, prima parte, del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Circa l'opportunità di tenere in qualche modo conto dell'ordinanza del tribunale

militare di Napoli del 29 giugno 1988, con la quale è stata investita la Corte costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 sull'obiezione di coscienza, è da considerare che detta ordinanza non è vincolante per il giudice di sorveglianza.

PRESIDENTE. L'onorevole La Valle ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01271.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, è ovvio che non sono soddisfatto, prima di tutto perché questa interrogazione risale al 23 novembre 1988. Essa, mentre poneva grandi problemi anche di principio, era inoltre rivolta a tutelare la concreta condizione di un detenuto nel carcere di Forte Boccea.

Se esiste un diritto e un dovere del Parlamento di esercitare una funzione di controllo sugli atti dell'esecutivo, quando tale funzione riguardi situazioni determinate relative a persone delle quali si possa sostenere che sono ingiustamente vessate dall'esecutivo, il Governo ha il dovere di rispondere sollecitamente alle iniziative tese ad effettuare il relativo controllo; altrimenti, queste ultime perdono completamente la loro ragion d'essere.

Abbiamo presentato questa interrogazione non solo perché spinti da motivazioni di principio (che, come il sottosegretario Mastella sa benissimo, discutevamo ampiamente in Commissione difesa finché ne ho fatto parte perché non costretto ad allontanarmene dalla guerra illegalmente combattuta dall'Italia in questo frangente, e che discutevamo anche in aula ogni volta che ve ne era occasione) ma anche perché eravamo stati sollecitati dai parenti del detenuto. Ad essi avevamo dato assicurazione che avremmo compiuto un'azione — nei limiti dei nostri poteri — per ottenere dal Governo una chiarificazione sulla condizione vessatoria nella quale questa persona era trattenuta. Noi abbiamo mancato a tale promessa ed il Governo ha mancato al suo dovere.

Bisogna quindi innanzitutto ristabilire

un corretto rapporto tra Governo e parlamentari in tema di controllo e di indirizzo, soprattutto quando sono in gioco i diritti delle persone.

La seconda questione riguarda la diversa condizione giuridica dei casi in questione. Nello specifico, mi riferisco alla condizione dell'obiettore totale, il quale rifiuta anche il servizio sostitutivo civile sulla base di una dichiarazione di indisponibilità al servizio militare talmente assoluta da non voler nemmeno essere coinvolto in una forma di servizio alternativo. Ecco perché non abbiamo assimilato la condizione dell'obiettore di coscienza ai sensi della legge n. 772 a quella di un soggetto che non si è avvalso della stessa disciplina. Piuttosto, abbiamo detto che la definizione della Corte costituzionale, secondo cui l'obiettore di coscienza non fa parte delle forze armate, non può non ripercuotersi sulla condizione di un soggetto che addirittura sceglie l'obiezione totale.

Quindi, non si trattava di esercitare una rivendicazione di carattere giuridico formale, ma di fare appello alla sensibilità dell'esecutivo, delle autorità militari e dello stesso giudice di sorveglianza, per evitare che fossero applicate ad un detenuto per obiezione di coscienza norme di carattere disciplinare che non hanno alcuna necessità.

Non mi si può dire che è essenziale allo status giuridico del militare il fatto di indossare la divisa in un carcere militare; non vedo dove si trovi la consequenzialità fra la condizione del detenuto e la necessità della divisa.

Signor Presidente, non siamo ai tempi dell'*Alfiere* di Carlo Alianello, ma grazie a Dio ci troviamo in un periodo diverso. A livello mondiale ed europeo, sono state stipulate convenzioni internazionali che hanno consacrato la libertà di coscienza come diritto inviolabile della persona; l'Italia ha ratificato queste convenzioni. Dunque, principi di carattere generale, normativo e vincolante per l'ordinamento del nostro paese dovrebbero essere tenuti in qualche modo presenti quando si instaura una particolare disciplina all'interno delle patrie galere, anche quando si

tratta di prigionie militari. È questa la ragione per cui abbiamo presentato l'interrogazione e per la quale siamo profondamente insoddisfatti di una risposta puramente formalistica che il Governo ci dà a questo proposito.

Non chiediamo modifiche che violino l'ordinamento giuridico, ma ci riferiamo semplicemente alle modalità di trattamento di obiettori che pagano di persona la fedeltà e l'obbedienza alla propria coscienza. Nel primo articolo della legge di riforma l'obiezione di coscienza, che non abbiamo ancora avuto il bene di vedere approvata da questa Camera, è l'obbedienza alla coscienza a prevalere sull'obbedienza alla legge.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il ritardo non è certo colpa del Governo!

RANIERO LA VALLE. Non sto dicendo che sia una colpa del Governo, tuttavia è una triste vicenda anche per questo Parlamento, tanto sollecito in altre questioni, ma che evidentemente non ha la sensibilità di procedere finalmente alla riforma della legge sulla obiezioni di coscienza.

Se questi sono i problemi, onorevole Mastella, mi scusi ma una risposta di carattere formalistico come quella da lei fornita non può essere soddisfacente.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interrogazione:

MELLINI e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dell'interno*. — Per conoscere, alla luce di quanto reso noto in ordine a casi di spionaggio militare da parte di dipendenti di industrie produttrici di armi e materiali per le Forze armate, di cui uno di nazionalità slava, fatto sottolineato dalla stampa, se non ritenga che fosse del tutto pretestuosa l'affermazione a suo tempo fatta da organi della marina militare (ammiraglio Ulderico Grazioli) per sostenere che notizie circa la efficienza ed i pericoli conseguenti per gli equipaggi di sommergibili della marina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

evidenziati dalla polemica del capitano di fregata Alberto Febraro dovevano considerarsi classificate come «riservate», non essendo tale riservatezza esclusa dal fatto che sugli stessi sommergibili in allestimento lavoravano maestranze jugoslave (di nazionalità e cittadinanza).

Per conoscere se debba intendersi che la testimonianza a suo tempo resa dall'ammiraglio Grazioli fosse falsa o sconsiderata, oppure che l'attuale sottolineatura da parte della stampa sulla nazionalità dell'imputato di spionaggio meriti un intervento anche da parte delle autorità militari e politiche per la sua incostanza e per il carattere razzista nazionalista in esso implicito. (3-01578)
(8 marzo 1989)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Spero di essere meno formalistico in questa circostanza. Vorrei premettere all'onorevole Mellini che la mia risposta è fornita a nome del Governo nel suo complesso, dal momento che la sua interrogazione n. 3-01578 è rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri della difesa, degli affari esteri e dell'interno.

La persona coinvolta nel caso di spionaggio militare cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti non è di nazionalità slava, ma risulta cittadino italiano dalla nascita, come riportato dagli stessi organi di stampa. Ciò detto, chiarisco che tutto il personale delle ditte che prestano la propria opera entro strutture o mezzi dell'amministrazione militare è sottoposto, prima di poter accedere ad aree riservate, ad autorizzazioni e controlli a cura delle autorità preposte alla sicurezza nazionale.

Non sembra pertanto che possa esistere alcuna relazione, per quel che riguarda i riflessi sulla sicurezza nazionale, tra la diffusione di notizie riservate da parte del capitano di fregata Alberto Febraro e la presenza a bordo dei sommergibili in questione, con i vincoli e le limitazioni sopra

indicate, di maestranze di nazionalità jugoslava.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01578.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, dichiaro la mia profonda insoddisfazione perché la risposta fornita è nello stesso tempo elusiva ed arrogante ed è difficile mettere insieme queste due qualità.

Ci viene precisato che la persona sottoposta a procedimento penale per i fatti di spionaggio presso il cantiere di Monfalcone non è jugoslava. Allora avrebbe dovuta essere data ampia diffusione al fatto, senza insistere sulla nazionalità slava, riportata dalla stampa, in quanto probabilmente, invece, ci si riferiva all'etnia. In merito a questo elemento non è possibile alcuna distinzione in riferimento ai rapporti di cittadinanza e ai doveri e diritti di tutti i cittadini.

Tuttavia è certo che nel cantiere di Monfalcone non lavorano soltanto cittadini italiani di etnia o lingua slava, ma anche cittadini jugoslavi, residenti oltre confine, in riferimento ai quali saranno compiuti tutti gli accertamenti. Dovete, allora, dirci alla luce del caso di spionaggio che ha riguardato cittadini italiani, se nel cantiere ricordato sia tutelata la riservatezza. In occasione della citata testimonianza dell'ammiraglio Grazioli nel processo a carico del capitano di fregata Alberto Febraro, si è affermato che essa è assolutamente salvaguardata. Vi è però la questione di alcuni sommergibili presenti nel cantiere, sui quali si eseguivano determinati lavori (materiale militare per il quale esistevano vincoli di segretezza), con la diffusione di notizie da parte di un militare italiano. Si era tentato di vendere a tutti tali sommergibili, a paesi al di qua e al di là della cortina di ferro, all'India, probabilmente — non ne sono sicuro — anche all'Iraq, insomma ci si era rivolti dovunque si potessero prospettare affari. Era stata data la possibilità di verificare le qualità dei sommergibili in questione al fine di compiere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

taluni affari che, come sappiamo, sono lucrosi per chi li conclude e dolorosi per gli altri e che, comunque, hanno comportato un impegno della amministrazione militare italiana. Quest'ultima ha cercato in tutti i modi di favorire questi affari, assicurando ai paesi interessati la disponibilità delle notizie ricordate.

Viceversa, quando le stesse notizie sono state richiamate per tutelare la salute e la sicurezza dei marinai italiani, prospettando situazioni di pericolo per la loro vita, una volta imbarcati su sommergibili di così scarsa affidabilità, è scattata l'azione repressiva in termini piuttosto strani. Si è proceduto nei confronti di un valoroso ufficiale e non nei confronti dei giornali che hanno pubblicato le sue dichiarazioni; tutto ciò per frodare, scippare alla magistratura ordinaria la trattazione del processo che, di fronte a quest'ultima, avrebbe avuto un esito diverso.

Allora non si può affermare che non vi è alcuna connessione; che cosa c'entra? Far finta di non capire è anch'esso un atto elusivo ed arrogante. Ecco come si mettono insieme elusività ed arroganza nella risposta.

Non vi è — si dice — nessuna connessione. Invece la connessione è rappresentata dal fatto che i lavoratori dei cantieri insistono nell'affermare che si può accedere a notizie segrete; teniamo presente che tra tali lavoratori vi sono cittadini stranieri la cui lealtà nei confronti del datore di lavoro non è certo paragonabile alla lealtà del cittadino nei confronti del suo Stato. Vi è poi un ammiraglio della marina militare il quale, nel corso di un processo penale, rilascia talune dichiarazioni allo scopo di danneggiare un ufficiale, la cui colpa è quella di aver fatto sapere agli italiani ciò che i governi e le autorità militari di ogni paese — qualora lo abbiano voluto — hanno potuto apprendere in merito a questi sommergibili. A fronte di tutto ciò si dichiara che la presenza di lavoratori, quali che essi siano, in questi cantieri non è fonte di alcuna preoccupazione per quanto concerne la riservatezza delle segretissime — ma notissime a molti fuorché ai cittadini italiani — notizie relative ai

sommergibili e ad altre lavorazioni effettuate presso i cantieri di Monfalcone.

Per tali motivi esprimo la mia totale insoddisfazione; d'altra parte è indubitabile che il tono della risposta del sottosegretario Mastella avrebbe lasciato insoddisfatto anche il deputato meno esigente.

Inoltre la risposta del Governo giunge a distanza di due anni dalla presentazione dell'interrogazione. In presenza di un tale ritardo qualunque manifestazione di soddisfazione sarebbe a dir poco ipocrita, poiché non è possibile che dopo tanto tempo si possa essere soddisfatti di alcunché, tanto meno di una risposta del genere di quella fornita dal sottosegretario Mastella alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente interrogazione:

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere:

quale sia l'atteggiamento del Governo dopo il nuovo grave episodio dell'altra nave italiana colpita nelle acque di Beirut. Si tratta del mercantile Coccinella, raggiunto da due colpi che, per fortuna, non hanno provocato vittime;

se risponda a verità la prima ricostruzione dei fatti, secondo la quale il mercantile italiano, proveniente dalla Tunisia e carico di olio combustibile, nella primissima mattinata era stato chiamato per radio, dalla dogana di Jouneh, il porto, sotto controllo cristiano, a poche miglia a Nord della devastata capitale libanese;

se il Governo italiano abbia fatto sentire la sua voce contro questo rinnovato clima della «guerra alle petroliere».

(3-01676)

(18 aprile 1989)

Poiché l'onorevole Del Donno non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo ora all'ultima interrogazione all'ordine del giorno:

MELLINI e CALDERISI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se sia informato dell'ennesimo gesto di ribellione e di sfida, al di là ed al di fuori di ogni limite dell'attività giurisdizionale e nell'evidente perseguimento, a giudizio degli interroganti, di finalità di espressione di privato risentimento, compiuto dal tribunale militare di Torino che, dopo aver sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale contro la sentenza della Corte costituzionale del 18 luglio 1989, n. 409, ed aver visto dichiarare tale eccezione manifestamente inammissibile, ha polemicamente assolto gli imputati del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, punito ora con una pena ridotta dalla Corte costituzionale entro minimi e massimi ormai inferiori a quelli in precedenza previsti e ritenuti costituzionalmente illegittimi. Il tribunale militare di Torino ha voluto così affermare che l'unica pena alla quale è giusto condannare gli obiettori è quella incostituzionale e che, non potendo far ciò, tanto vale disapplicare apertamente la legge;

se ritenga che tale forma di «obiezione di coscienza» dei magistrati militari, non pagata, come quella dei giovani che rifiutano il servizio di leva, con alcuna sanzione, sia ammissibile e tollerabile;

se non ritenga che il mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati militari che hanno dato luogo ad una vera e propria manovra articolata di sabotaggio della sentenza del 18 luglio 1989 della Corte costituzionale sia stato di incentivo a questo ultimo, grave gesto e rappresenti una grave omissione di atto dovuto, specie a seguito delle parole pronunciate con grande moderazione ma anche con grande fermezza al riguardo dal presidente Saja nella conferenza stampa annuale sulle attività della Corte. (3-02247)

(1° febbraio 1991)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, in questa mia risposta mi auguro di essere meno elusivo e meno arrogante; se così sono apparso precedentemente, me ne dispiace molto. Tuttavia, il tenore della risposta va riferito all'argomentazione di posizioni che possono risultare diverse da quelle espresse dagli onorevoli interroganti. Le parole dell'onorevole Mellini esprimevano una sua opinione e quella da me rappresentata rimane l'opinione del Governo. Mi dispiace che non vi sia simmetria tra esse.

Mi auguro che nella risposta all'interrogazione Mellini n. 3-02247 le posizioni siano più vicine a quelle degli onorevoli interroganti.

Con riferimento alla sentenza del tribunale militare di Torino oggetto dell'interrogazione, il ministro non può non condividere il giudizio fermamente critico già formulato con riferimento a un'ordinanza di rimessione dello stesso tribunale, dalla Corte costituzionale.

Respingendo l'incidente di incostituzionalità, la Corte costituzionale (ordinanza 23 gennaio 1990) ha osservato che «le censure formulate nell'ordinanza di rimessione» erano solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma, nella sostanza, rivolte a sindacare la statuizione adottata dalla Corte con sentenza n. 409 del 1989.

La stessa Corte costituzionale ha definito come «arbitrariamente attivato il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale». Non vi è dubbio che la sentenza di merito segnalata nella interrogazione costituisce un corollario della reattività manifestata nei confronti della sentenza della Corte costituzionale. È ugualmente fuori dubbio che tale atteggiamento non sia assolutamente apprezzabile.

Non si condivide tuttavia l'idea che sarebbe stata e sarebbe doverosa in questa situazione l'attivazione di un procedimento disciplinare.

Le norme che regolano la materia escludono che il giudizio disciplinare...

MAURO MELLINI. Fate un decreto-legge!

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. ...possa essere così penetrante da invadere la sfera della autonomia nell'attività giurisdizionale. Né sembra sostenibile che sarebbe ravvisabile, nella decisione considerata, l'espressione di un «privato risentimento» tale da risultare deviante rispetto al pubblico esercizio dell'attività di giudice.

Vi è certamente un punto di vista non corretto sotto il profilo tecnico-giuridico in ordine al quale per altro il nostro sistema procedurale prevede congrui strumenti correttivi.

Ciò è tanto vero che la sentenza del tribunale militare di Torino è stata appellata dal procuratore militare.

Anche per questa considerazione, onorevole Mellini, si ritiene di non poter accettare una valutazione che addirittura pretenda di addebitare al ministro, per il mancato esercizio dell'azione disciplinare, «una grave omissione di atto dovuto».

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 02247.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non intervengo per dimostrare che la cortesia — anche quando è ben nota e scontata — merita sempre attenzione ed apprezzamento, ma debbo dire che, diversamente da quanto è accaduto in altre circostanze, in questo caso il tempo è stato galantuomo: è infatti intervenuta una sentenza della Corte costituzionale e nel contempo la risposta alla mia interrogazione (a parte il comune sentire in ordine all'inaccettabilità di atteggiamenti come quello del tribunale militare di Torino) è stata fornita da alcuni fatti.

L'altro ieri, signor sottosegretario, ho ricevuto una telefonata di un giovane testimone di Geova che nel settembre del 1989 è stato processato ed al quale hanno ora detto che dovrà subire un ulteriore processo. Dunque, nonostante sia intervenuta una amnistia, questo giovane (e con lui decine e decine di altri giovani) è tuttora sottoposto a procedimento penale perché il magistrato di Torino al quale si riferisce

la mia interrogazione ha ritenuto di condurre una guerra privata nei confronti della Corte costituzionale.

Dopo l'ordinanza, egli si è infatti ribellato alla sentenza della Corte costituzionale citata nella mia interrogazione ed ha realizzato una vera e propria forma di abuso nell'esercizio dei suoi poteri. Non si è trattato di sindacare il contenuto dell'ordinanza, poiché il magistrato in questione ha fatto qualcosa di abnorme, come ha rilevato la stessa Corte: ha sollevato eccezione di illegittimità nei confronti della sentenza della Corte costituzionale del 18 luglio 1989, n. 409. Non contento di ciò e poiché la eccezione è stata dichiarata manifestante inammissibile, ha affermato che tale sentenza ha travalicato i limiti e che non era vero quanto affermato dalla Corte. Poiché la pena nel reato considerato è un mero riferimento (il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge sull'obiezione di coscienza deve essere esaminato integralmente), egli ha infine ritenuto che tale disposizione normativa riguardasse un reato per il quale non è in realtà prevista sanzione. Non trattandosi di un vero reato, ha così polemicamente assolto tutti gli imputati.

Da questi fatti è derivata la necessità, manifestante nonostante si tratti di reati amnistiati, di sottoporre ancora molti giovani a procedimento giurisdizionale. È stato così in qualche modo bloccato il tribunale militare di Torino, presso il quale il magistrato in questione è attualmente procuratore della Repubblica. Tutto ciò è accaduto per il capriccio di un magistrato.

Un solo giudice si può sindacare in questo paese: Corrado Carnevale! Per lui avete fatto un decreto-legge: il Governo ha stabilito la «super-Cassazione» ed ha previsto il mandato di cattura per decreto-legge! Tutto ciò perché la Cassazione si era sbagliata...

Al contrario, signor Presidente, in questo caso e per un evento abnorme (l'eccezione di illegittimità costituzionale nei confronti di una sentenza della Corte costituzionale, che ha consentito di condurre una guerra privata contro la Corte) si ritiene che non si debba procedere ad

azione disciplinare. Per carità! Corrado Carnevale è l'unico magistrato nei cui confronti la cosca dell'associazione nazionale magistrati non opera alcuna protezione! Se un atto di tal genere fosse stato compiuto nei confronti dell'ultimo pretore d'Italia, si sarebbe affermato che era stata violata l'indipendenza della magistratura.

In questo caso — dice il Governo — dobbiamo essere rispettosi della magistratura militare: è assurdo parlare di azione disciplinare; per carità! Ma ovviamente dalla cosca anti-Carnevale perviene una precisa richiesta: «Punite Carnevale!»

Ecco la giustizia nel nostro paese! Una giustizia — lasciatemelo dire — che ci fa vergognare persino davanti a Michele Greco, nei confronti del quale si spicca un mandato di cattura attraverso un decreto-legge nascosto, come la lupara, sotto il mantello!

Ed ecco, invece, come si manifestano gli scrupoli e quali sono le trovate quando si tratti di questioni riguardanti gli obiettori di coscienza: i capricci e le bizze! Certo, degli obiettori ci si può disinteressare; sta di fatto che essi vengono sottoposti a procedimento penale, intasando così la giustizia militare per mesi e per anni.

Apprezzo le parole di consenso che sono state espresse, ma non posso accettare questo arrestarsi di fronte all'esigenza evidente e chiara di reagire in modo diverso.

E lo stesso magistrato cui ci riferiamo, signor sottosegretario, nei giorni scorsi ha protestato perché i militari sono partiti per il golfo Persico senza che venisse applicato nei loro confronti il codice penale militare. Codice penale militare che avrebbe obbligato a sottoporre a procedimento penale i due piloti italiani fatti prigionieri — che fortunatamente sono sopravvissuti alla loro triste avventura — se non fosse stata dimostrata la costrizione subita, attraverso torture, e l'infame strumentalizzazione della loro cattura e del loro stato di prigionia. Tale dimostrazione sarebbe stata necessaria, secondo il codice penale militare, per evitare le gravissime sanzioni previste per il prigioniero che rilasci di-

chiarazioni come quelle che sono state strappate al capitano Cocciolone.

Su questi fatti però c'è il silenzio più assoluto ed il Governo resta rispettoso dell'autonomia e dell'indipendenza, così concepita, della magistratura militare. Di fronte ad altre autonomie ed indipendenze voi, invece, non esitate a compiere quei gesti che tutti conosciamo e che ci fanno vergognare.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (5503).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della V, della IX della X, della XII e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (5399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

Ricordo che nella seduta del 6 febbraio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 24 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5399.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 5 febbraio scorso l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Sapienza, l'onorevole Cavicchioli.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, intervento brevemente anche perché la Commissione ha espresso su questo decreto-legge un giudizio favorevole, considerandolo non dico un atto dovuto, ma certo un adempimento che consente di dare risposta alle legittime aspettative di una platea particolarmente qualificata ed interessata. Si tratta dell'autorizzazione al concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, concorso che avviene in una misura assai rilevante, quantificata in 730 miliardi.

Mi permetto di ricordare che la legge finanziaria per il 1990 aveva previsto accantonamenti nella tabella A, in misura pari a 450 miliardi per il 1990, 910 miliardi per il 1991 e 1.350 per il 1992. Il decreto-legge in esame si limita a disciplinare tali finanziamenti e a dare quindi attuazione agli impegni che erano stati assunti. Per questo motivo, raccomando all'Assemblea la rapida approvazione del disegno di legge n. 5399.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di stato per i trasporti*. Signor Presidente, il Governo ha poco da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Cavicchioli, alle cui considerazioni si richiama. Dal momento che il provvedimento in esame mira a portare tranquillità all'interno di una categoria importante come quella degli autoferrotranvieri, il Governo ne sollecita una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

Ricordo che la Camera, nella seduta del 20 febbraio scorso, ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge n. 23 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5398.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 14 febbraio scorso, la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Nucci Mauro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame reca disposizioni urgenti in materia di permessi sin-

dacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola. Il suo raggio di intervento va dalle norme che regolano l'attività sindacale nel pubblico impiego a quelle che attuano il conferimento di supplenze nella scuola.

Nel testo originario, il provvedimento conteneva anche norme in materia di trattamento in servizio (che sono state soppresse dalla Commissione lavoro con uno specifico emendamento) e di formazione professionale dei docenti. Esso reitera i decreti-legge nn. 265, 201 e 343 del 1990, che non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali.

L'articolo 1 del decreto-legge (commi 1-6) stabilisce che, in relazione al periodo di vigenza del contratto collettivo della scuola, la disciplina dei permessi retribuiti ai rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali per il normale svolgimento della loro attività si informi ai seguenti criteri. Accanto alle aspettative concesse per motivi sindacali in base all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, le organizzazioni sindacali beneficiano anche dei permessi annuali retribuiti, ripartiti su base nazionale tenendo conto delle esigenze di servizio di carattere territoriale. Per gli anni 1990-1991 tale ripartizione viene fatta con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali, salvo i permessi concessi in via amministrativa per l'anno accademico 1989-1990. L'adozione del decreto-legge n. 23 si è resa necessaria a seguito della posizione assunta dalla Corte dei Conti, che ha ritenuto illegittimo l'atto amministrativo.

Il comma 7 dell'articolo 1 proroga al 30 settembre 1991 la possibilità di scelta di un solo rapporto di dipendenza da parte del personale docente che, oltre a svolgere funzione docente presso conservatori musicali, esercita anche altre attività presso enti lirici o istituzioni musicali.

Il termine per la scelta ha subito varie proroghe, l'ultima delle quali indica la data del 30 settembre 1990 (secondo quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357).

Il comma 8 estende all'anno scolastico 1990-91 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 1988, per mezzo delle quali il personale docente della scuola secondaria, inclusi i licei artistici e gli istituti d'arte, può prestare a domanda servizio in eccedenza alle 24 ore settimanali in attesa del regime di orario aggiuntivo retribuito a domanda di 3 ore settimanali previsto dall'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

I commi 1, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 tendono ad evitare la sovrapposizione delle operazioni di aggiornamento delle due graduatorie permanenti dei docenti e dei non docenti per il conferimento delle supplenze che, per le scadenze stabilite dalle norme vigenti, verrebbero a coincidere, con notevole aggravio per gli uffici amministrativi periferici. Per i docenti, il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti decorre dall'anno scolastico 1989-90 e si conclude con l'anno scolastico 1991-92. Non ha più luogo l'aggiornamento previsto alla fine dell'anno scolastico 1990-91 (come previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 417 del 1989). Ciò garantisce lo slittamento delle operazioni amministrative all'anno 1992-93.

A partire dall'anno scolastico 1991-92 le graduatorie permanenti per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario sono aggiornate ogni triennio, con slittamento quindi al 1994-95.

Al fine di garantire la semplificazione delle graduatorie, che per il loro carattere permanente tendono ad ampliarsi nel tempo, si dispone il depennamento dalle stesse in caso di mancata accettazione della nomina per un anno, a meno che non ne sia stata accettata un'altra per una diversa graduatoria. In particolare, ai sensi del comma 2 si stabilisce che, in caso di supplenza temporanea, una precedenza assoluta spetta a quei docenti di scuola materna o media superiore non abilitati ma che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che abbiano prestato servizio almeno per 360 giorni, i quali, in relazione all'articolo 11, comma 3, del decreto-

legge n. 557, del 1989, abbiano superato un concorso riservato e siano stati quindi inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al presente articolo.

I commi 3 e 4 regolamentano alcuni casi particolari circa la precedenza assoluta con disposizioni che possono essere intese come di interpretazione rispetto alle rimanenti disposizioni dell'articolo.

L'articolo 3 è stato soppresso.

L'articolo 4 detta invece le norme generali da osservarsi per la ripartizione dei fondi già stanziati per attività di aggiornamento del personale scolastico. Tale ripartizione tende a valorizzare l'autonomia dei singoli istituti scolastici superando l'attuale assetto che prevede una ripartizione a più livelli collegati da vincoli spesso gerarchici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame ha carattere di grande necessità ed urgenza perché è teso a garantire fino al rinnovo del contratto il soddisfacimento delle esigenze connesse con la specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e ad assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni con una disciplina più razionale del conferimento delle supplenze. Va rilevato che al decreto non è acclusa alcuna relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GERARDO BIANCO, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sull'argomento è intervenuto in più occasioni con estrema incisività e competenza l'onorevole Valensise. A me quindi non resta altro che aggiungere qualche considerazione e qualche annotazione marginale in ordine

al provvedimento in esame. Vorrei fare talune osservazioni con particolare riferimento al primo articolo del decreto-legge, che concerne l'aliquota dei permessi sindacali da attribuire alle organizzazioni che esercitano la propria attività nel comparto della scuola. Ciò a prescindere da ogni altra pur essenziale considerazione in ordine alla mancanza di omogeneità di questo provvedimento che contiene altre norme, di cui talune, per la verità, sono condivisibili senza alcuna riserva.

Quindi ritengo opportuno dedicare una particolare attenzione all'articolo 1 che, in effetti, rappresenta, secondo il gruppo del Movimento sociale italiano, un ulteriore atto del progressivo strangolamento della libertà di organizzazione sindacale la quale, viceversa, dovrebbe essere garantita e protetta in ottemperanza al precetto costituzionale, indipendentemente dall'attuazione dell'articolo 39.

Con questo provvedimento, infatti, si passa da un sistema di libertà sindacale, da un sistema pluralista ad uno oligopolistico, creato, tutelato, assistito e garantito dal ministro per la funzione pubblica.

Per giungere alle osservazioni su questo decreto-legge bisogna far riferimento alle tappe che hanno portato alla formulazione dell'articolo 1. Mi riferisco alla circolare ministeriale del 28 ottobre 1988, emanata dall'allora ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino, che individua i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della individuazione delle stesse per partecipare alle trattative contrattuali collettive per il comparto scolastico.

Alla base di questo provvedimento vi è anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1990, finalmente registrato dalla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, che ha conferito a quel provvedimento una sorta di manto di legittimità, come ha avuto modo di dire ampiamente e chiaramente l'onorevole Valensise. Precedentemente, un analogo provvedimento vertente sullo stesso oggetto non ha potuto essere convertito in legge per difetto dei destinatari delle norme stesse.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1990, come dicevo, è stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*: ormai i destinatari si conoscono. Chi sono? Si tratta degli stessi che sono stati individuati dalla circolare del ministro Pomicino, una circolare che, in effetti, ha strangolato le piccole organizzazioni sindacali che operano nel mondo della scuola, mediante l'individuazione di soglie elevatissime per integrare la fattispecie della maggiore rappresentatività.

Quindi, l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame è figlio della circolare ministeriale del 28 ottobre 1988 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1990, in quanto attribuisce alle stesse organizzazioni sindacali che possono usufruire di aspettative anche la facoltà di richiedere i permessi sindacali annuali retribuiti.

A nostro avviso, con tale atto non si rende un buon servizio al mondo della scuola e certamente si rende un pessimo servizio ai suoi operatori, privandoli della possibilità di aderire — in quanto non possono più essere rappresentati dalle stesse nelle sedi ufficiali — alla più vasta platea di organizzazioni sindacali esistenti oltre quelle individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infatti, con tale decreto, che ricalca le indicazioni contenute nella circolare, il sistema di plurisindacale e proporzionale diventa di oligopolio, con la creazione di uno sbarramento per l'accesso delle organizzazioni sindacali alla formazione degli accordi talmente rigido da limitare la rappresentanza del comparto scuola alle sole organizzazioni CGIL scuola, CISL scuola, UIL scuola, e SNALS.

La circolare del ministro della funzione pubblica richiede infatti requisiti talmente complessi e restrittivi per la partecipazione alle trattative da impedire l'accesso alla stipula dei contratti a qualsiasi altro sindacato di categoria o di settore che non inquadri tutti i lavoratori del comparto. Inoltre, sulla base della propria circolare e dello sbarramento di soglia autonomamente inserito, il ministro per la funzione

pubblica ha escluso dalle trattative per il contratto in corso molte organizzazioni che vi hanno sempre partecipato e che godono di una lunga tradizione sindacale, quali la CISNAL-Scuola, la FILS, la CISAL nonché organizzazioni emergenti come l'Associazione nazionale presidi.

Successivamente, la circolare del ministro per la funzione pubblica del 28 ottobre 1988 è stata assunta a base di riferimento per l'individuazione delle organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione del contingente delle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge n. 249. In tal modo viene limitata l'attribuzione del contingente delle aspettative sempre e solo alla CGIL, alla CISL, alla UIL, allo SNALS ed in via eccezionale alla Gilda-UNAMS, con l'esclusione anche in questo caso della CISNAL-Scuola, della FILS e di tante altre organizzazioni che ne avevano sempre usufruito. Come dicevo, tale beneficio viene però concesso alla Gilda-UNAMS, organizzazione che, oltre a non poter vantare nessuno dei requisiti richiesti dalla circolare ministeriale, realizza esclusivamente un apparentamento di liste diverse, separatamente presentate in settori differenti per l'elezione del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si crede così di individuare un'altra organizzazione in possesso di requisiti che secondo noi non ha, abilitandola a partecipare alle trattative e quindi di conseguenza ad usufruire delle aspettative e, ai sensi dell'articolo 1 del decreto in esame, anche dei permessi sindacali.

Il ministro per la funzione pubblica ed il Governo, se il Parlamento approverà il provvedimento in corso di esame, finiranno per ammettere la Gilda-UNAMS, oltre che alle trattative sindacali ed alla ripartizione delle aspettative e dei permessi, a tutta la vasta attività disciplinata dalla legge, escludendo però la CISNAL-Scuola, la FILS e le altre organizzazioni che ho prima citato.

La Gilda-UNAMS è un'organizzazione che svolge un ruolo assai marginale nel mondo scolastico, essendo presente soltanto nei conservatori ed avendo conse-

guito poco più di 2 mila voti in occasione della elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In ordine alla stessa, poi, si fa una previsione molto ipotetica di una sua tendenziale crescita di rappresentatività (questo afferma l'ultimo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1990).

Seguendo tale filosofia, il Parlamento, con il provvedimento in esame, finirà per l'escludere la FILS e la CISNAL-Scuola dalle organizzazioni sindacali considerate, nonostante abbiano conseguito più di 13 mila voti ciascuna nelle elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e possano vantare un notevole numero di deleghe, di iscrizioni e di consensi, oltre a tradizioni radicate nel mondo scolastico.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione chiude sostanzialmente il cerchio che si è cominciato a tracciare con la circolare ministeriale del 28 ottobre 1988.

Desidero dire di più: se le norme contenute nel provvedimento in discussione si aggiungeranno a quelle vigenti, la CISNAL-Scuola ed altre organizzazioni fortemente radicate nel mondo della scuola non verranno soltanto escluse dal diritto di partecipare alla stipula degli accordi sindacali (pur dovendosi osservare che alla CISNAL è stato concesso di parteciparvi come confederazione), dalla partecipazione alla ripartizione delle aspettative e dei permessi annuali retribuiti, ma sarà inoltre negato loro il diritto di tenere assemblee del personale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 45, nonché il diritto di costituire organismi rappresentativi dei dipendenti ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Sono queste le ragioni per le quali ritengo che quello in esame sia un provvedimento di strangolamento della libertà sindacale. Il Movimento sociale italiano, stante l'estromissione dalle trattative e da ogni altro diritto delle organizzazioni sindacali che ho citato e che già operano nel contesto scolastico, eleva pertanto in quest'aula, per mia voce ed in base a quanto già affermato dall'onorevole Valensise, una vibrata protesta.

Le disposizioni in esame tendono infatti a privilegiare, con la fissazione di una soglia elevatissima, solo le grandi organizzazioni sindacali, che hanno sempre avuto contatti preferenziali con il Governo e che essendo state le uniche ad essere ascoltate anche in questa occasione (non avrebbe potuto essere diversamente!), hanno fornito l'*input* per l'emanazione del decreto-legge in discussione, con il quale non si renderà certamente un buon servizio alla democrazia, alla libertà sindacale, alla funzione pubblica ed all'intero mondo della scuola.

Ricordo a me stesso, infatti, che difficilmente norme illiberali e che attentano alle libertà costituzionalmente protette possono perdurare senza provocare, per reazione, la nascita ed il consolidamento di forme estremistiche di tutela dei diritti che dette norme contribuiscono ad alimentare.

Ricordo sempre a me stesso che la circolare del ministro della funzione pubblica del 28 ottobre 1988 nacque in una fase sindacale particolare e straordinaria che vedeva l'affermazione tumultuosa dei comitati di base, l'indebolimento ed il rifiuto della «triplice» e dello SNALS. Pertanto le scelte ministeriali ed i successivi consequenziali atti che hanno portato all'esistente oligopolio sindacale rappresentano il tentativo di ripristinare, per decreto, una normalizzazione sindacale nel settore della scuola e garantire la pace sociale nel travagliato mondo scolastico sulla base dell'equazione: sindacati protetti uguale a sindacati che garantiscono pace sociale nel comparto scuola senza disturbare il manovratore.

Non a caso lo stesso decreto-legge in esame, che nei primi sei commi dell'articolo 1 disciplina la materia cui ho brevemente fatto cenno, all'ottavo comma — non se ne è parlato — sancisce, con il consenso dei grossi sindacati, il congelamento dei diritti contrattuali della categoria del comparto scuola, ovvero i benefici economici derivanti dall'articolo 14, comma 8, dell'ultimo contratto di lavoro afferente al tempo potenziato. Questo è già un piccolo primo scambio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto al nostro esame, che nel suo impianto, come ho detto in precedenza, risente fortemente e funestamente della sciagurata circolare del 28 ottobre 1988 e degli atti consequenziali — come l'ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1990 —, secondo il Movimento sociale italiano — destra nazionale è da respingere nel suo impianto, con coscienza sicura.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Nucci Mauro.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima considerazione e non una replica articolata. Non credo che con il decreto-legge in esame si porti avanti una filosofia politica di strangolamento sindacale; se è vero, infatti, che nelle democrazie i diritti di tutti vanno tutelati, è anche vero che questi stessi diritti non vanno solo enunciati ma protetti. La circolare che a suo tempo emanò il ministro della funzione pubblica era diretta a quei settori in cui ad una sindacalizzazione con soglie di rappresentanza democratica si era sostituita una sindacalizzazione selvaggia.

È compito del legislatore normare i movimenti di democrazia e i confronti di libertà, non lasciandoli degenerare in tumulti di piazza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GERARDO BIANCO, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, non mi dilungherò sul provvedimento in esame, anche perché l'onorevole Nucci Mauro ha esposto con grande chiarezza le ragioni della presentazione di questo decreto-legge. Si tratta di una regolamentazione straordinaria della materia, per dare base di legittimità ad atti amministrativi che

non erano stati presi in considerazione dalla Corte dei conti in quanto privi di un riferimento legislativo. Credo che le considerazioni svolte dall'onorevole Colucci non attengano strettamente al provvedimento, come ha ben detto nella sua brevissima replica l'onorevole Nucci Mauro, pur trattandosi di considerazioni condivisibili in linea generale. Questo però è un provvedimento di carattere straordinario.

Vorrei ricordare all'onorevole relatore che si tratta di un provvedimento che ha un valore temporaneo; infatti, al primo comma dell'articolo 1 si fa riferimento al rinnovo del contratto del comparto scuola, legando con ciò il provvedimento ad una trattativa che è in corso di svolgimento. Durante la nuova trattativa, potranno essere risolte alcune delle questioni sollevate oggi.

Nel rilevare che non ho la veste per valutare le decisioni assunte dal ministro per la funzione pubblica nel 1988 o le interpretazioni che ne sono state date (che peraltro erano basate su riferimenti abbastanza oggettivi come quelli forniti dalle elezioni svoltesi nell'ambito scolastico), vorrei sottolineare che il provvedimento serve soltanto a creare ordine in tale settore del comparto scuola. Quindi, in questo senso, esso risponde pienamente alle esigenze di buona amministrazione ed organizzazione del sistema scolastico. Infatti, in assenza di un provvedimento del genere, ci troveremo di fronte ad alcune difficoltà nell'organizzazione stessa dell'orario scolastico. Si tratta, quindi, di una decisione che va nel senso — come ho detto — di creare un certo ordine nell'ambito della scuola.

Vorrei anche fugare una preoccupazione espressa dal relatore quando, facendo riferimento al comma 8 dell'articolo 1, ha sostenuto che era stato messo nel congelatore il problema dell'applicazione dell'articolo 14 relativo al tempo potenziato. Come è noto, il tempo potenziato avrebbe dovuto essere finanziato a seguito della scelta che il personale docente e non docente poteva compiere in ordine al cosiddetto *part-time*. Questa scelta non c'è stata e attualmente si presentano delle dif-

ficoltà di finanziamento. Si tratta di una delle tematiche che dobbiamo affrontare in occasione del prossimo contratto per dare una risposta che finora non è stato possibile fornire anche per il mancato finanziamento derivante, ripeto, da scelte non operate.

Nel raccomandare all'aula l'approvazione di questo provvedimento che da troppo tempo attende di diventare operativo, vorrei ricordare che si sono registrate una serie di reiterazioni del decreto-legge determinate dalla legittima opposizione del gruppo del Movimento sociale italiano. In ogni caso, credo che le preoccupazioni avanzate da tale gruppo, che, sottolineo, non attengono a problemi legati alla libertà sindacale, ma alla specifica difesa di una rappresentatività che per altro nel mondo della scuola esiste, possano trovare soluzioni in altre sedi e in altri modi. Per queste ragioni vorrei invitare il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale a desistere dall'opposizione ferma manifestata nei confronti di questo provvedimento, consentendone la conversione in legge, anche perché siamo quasi arrivati alla conclusione dell'anno scolastico. Altrimenti, ci vedremmo costretti a reiterare nuovamente il decreto-legge, il che ovviamente non risulterebbe positivo per l'attività legislativa del Parlamento e del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, concernente disposizioni urgenti in materia previdenziale (5419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, concernente disposizioni urgenti in materia previdenziale.

Ricordo che nella seduta del 6 febbraio scorso la I Commissione (Affari costituzio-

nali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 28 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5419.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 febbraio scorso l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cavicchioli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la normativa al nostro esame si riallaccia ad un percorso piuttosto complesso che risale al 31 dicembre 1988, allorquando una serie di istituti cessarono di avere efficacia.

Da allora il Governo ha predisposto una serie di decreti-legge che tentavano di regolamentare la materia; ho usato il verbo «tentare» proprio perché non abbiamo mai assistito alla conversione in legge di uno di questi provvedimenti per cui, seppure in una situazione di vigenza dei decreti, vi è sempre stata una incertezza sulla normativa in questione.

Dopo aver constatato quanto ho riferito, è stata operata molto opportunamente una divisione tra le materie disciplinate in precedenza da un unico decreto: per quanto riguarda le norme relative alla GEPI ed alla materia tipica della cassa integrazione e dei prepensionamenti, è stata elaborata una normativa attualmente all'esame del Senato; per quanto concerne il settore più tipicamente previdenziale, la Commissione lavoro della Camera ha licenziato un testo che credo sia meritevole di accettazione da parte dell'Assemblea.

Passando ad illustrare brevemente l'articolo 1 del decreto-legge si conferma una disposizione già contenuta nel precedente provvedimento che eleva il contributo dovuto al fondo lavoratori dipendenti nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile a fonte normativa.

L'articolo 2, che conferma precedenti disposizioni anche se la Commissione ha apportato alcune modifiche, disciplina la contribuzione figurativa a favore degli iscritti al fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia. In questo senso erano intervenute numerose sollecitazioni parlamentari e credo che il Governo abbia ben recepito tali istanze.

L'articolo 3 riguarda il cosiddetto condono previdenziale. Si tratta di una norma che sostanzialmente riproduce la disciplina contenuta nel precedente decreto-legge decaduto. Vi è però un'innovazione che desidero sottolineare, in quanto costituisce l'elemento più interessante sotto il profilo dell'opera di armonizzazione che la Commissione ha inteso portare avanti. È stato approvato un emendamento, che io stesso avevo predisposto, volto a fare chiarezza in modo definitivo sull'applicazione della normativa in questione a tutte le casse di previdenza. Ciò ovviamente ha comportato la necessità di posticipare i termini previsti dalla stessa normativa; la Commissione ha pertanto approvato un ulteriore emendamento mediante il quale sono stati prorogati al 15 maggio 1991 i termini per la presentazione della domanda e per il pagamento della prima rata ed al 15 giugno dello stesso anno per il pagamento della seconda rata.

Ciò ha permesso di recepire le istanze provenienti da numerose casse di liberi professionisti che giustamente — ad avviso del relatore — avevano posto il problema, nonché di compiere un'opera di armonizzazione e di omogeneizzazione fra i vari settori interessati. Come prevedeva anche la precedente normativa, il decreto in esame stabilisce che la regolarizzazione delle varie situazioni estingue i reati previsti dalla legge speciale; si tratta di un effetto tipico del condono e rappresenta un atto dovuto, se vogliamo che i soggetti interessati esercitino le relative facoltà.

La filosofia di questa disciplina è quella di recuperare somme che altrimenti difficilmente sarebbero «rientrate», nonché quella di agevolare un incremento dell'occupazione in situazioni nelle quali si verificavano fenomeni di sofferenza che

avrebbero potuto essere ulteriormente compromessi a causa delle sanzioni applicabili in caso di omissioni. La normativa adottata ci permette invece di chiudere la partita, per così dire, e di fornire alcune risposte che anche in questa sede erano state più volte sollecitate.

Desidero sottolineare alcune norme importanti contenute nel provvedimento, quali quella che prevede uno scambio di informazioni tra l'INPS e l'INAIL per ciò che concerne una serie di dati che possono consentire un più efficace recupero contributivo.

L'articolo 4 riconferma una disposizione più volte esaminata dalla Commissione lavoro e dalla stessa Assemblea in relazione alla ricostruzione delle posizioni assicurative in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, con riferimento al periodo 1° luglio 1957-21 luglio 1970. Consideriamo anche questo un elemento di particolare interesse ed un impegno che il Parlamento deve portare avanti in rapporto alle istanze legittime che la categoria interessata ha più volte sottolineato.

Con l'articolo 5 si introducono elementi di chiarezza per la protezione dei crediti connessi al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. Si tratta di una normativa in favore dei lavoratori, poiché stabilisce l'operatività del fondo di garanzia istituito dalla legge n. 297 del 1982. Il relatore accoglie dunque l'introduzione di questa disciplina con particolare sollievo, a fronte di tutta una serie di situazioni createsi.

Con l'articolo 6 vengono definiti i termini prescrizionali per il diritto alle prestazioni previdenziali. In proposito, voglio ribadire con sincerità quanto ho già avuto modo di esprimere in sede di Commissione: questa norma può essere considerata una nota dolente del decreto-legge in esame. Sia il relatore sia la maggioranza della Commissione l'hanno accettata a fronte dei problemi di copertura finanziaria e di risparmio che il Governo aveva evidenziato. Infatti, se fossero venute meno determinate fonti di finanziamento.

sarebbe stato messo in discussione l'intero equilibrio del decreto.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 non fanno altro che confermare le disposizioni contenute nei precedenti decreti, non convertiti. Essi disciplinano, rispettivamente, la materia della retribuzione imponibile per la mercede del lavoro carcerario, il trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da pubbliche amministrazioni, il concetto di retribuzione imponibile ai fini delle erogazioni per le casse edili e, infine, le prestazioni familiari per i lavoratori occupati all'interno della Comunità economica europea.

Anche l'articolo 11, che riguarda le ripartizioni di quote di finanziamenti per i patronati, contiene norme che confermano la disciplina già contenuta nei precedenti decreti.

L'articolo 12 prevede forme di tutela per i lavoratori agricoli appartenenti a zone colpite da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

L'articolo 13, infine, prevede il differimento di alcuni termini stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il relatore si rende conto della complessità delle norme contenute in questo decreto e dello spessore di alcune di esse. In sede di Commissione è stato affrontato l'esame di una serie di emendamenti, rispetto ai quali sono state date risposte che ritengo positive. Certamente siamo stati condizionati — e lo saremo anche nella restante fase di esame — dal problema della copertura finanziaria e dall'equilibrio che esso comporta ai fini della stessa operatività della normativa.

In definitiva, il relatore auspica una rapida approvazione del disegno di legge di conversione, con le modifiche apportate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

UGO GRIPPO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sanfilippo. Ne ha facoltà.

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presidente, come ha ricordato l'onorevole Cavicchioli, non è certamente la prima volta che discutiamo di questo provvedimento. Ciò mi consentirà di concentrare il mio intervento su due questioni a mio avviso fondamentali, che fanno emergere, dal punto di vista giuridico, una notevole stranezza nel procedere da parte del Governo.

In particolare, basta considerare quanto stabiliscono l'articolo 3 del decreto-legge, che contiene le norme relative al condono, e l'articolo 6, che estende il regime di prescrizione anche alle prestazioni previdenziali. Lo stesso provvedimento premia, attraverso il condono, chi non ha compiuto il proprio dovere, chi, per un motivo o per l'altro, non ha rispettato le leggi, e punisce chi ha avuto il torto di ritardare nel pretendere il riconoscimento di un proprio diritto. È strano, ma è così: si arriva a questo.

Da una parte, attraverso un condono, si regolarizzano o comunque si tende a regolarizzare le posizioni di quanti — alcune volte per motivi anche seri (crisi aziendali o altro), altre volte per furbizia — nel corso degli anni non hanno pagato i contributi previdenziali. Tra l'altro nell'ambito del condono occorre registrare che si genera una triplice ingiustizia. Non siamo, infatti, solo in presenza di una differenza tra il contribuente che ha regolarmente versato i contributi e chi non l'ha fatto; si introduce anche un'altra incongruenza: mi riferisco a chi ha utilizzato il penultimo condono (che risale al 1988, quindi a non molto tempo fa, solo a due anni e mezzo fa) e a chi già in quel periodo ha continuato allegramente ad evadere il pagamento dei contributi.

Non so se tutto ciò sia corretto dal punto di vista costituzionale, ma mi sembra strano che vi possano essere contribuenti che, utilizzando il condono nel 1988, hanno pagato sanzioni pari al *prime rate* più il 5 per cento, ed altri, che non hanno

colto quell'occasione, che ora, con notevole ritardo, usufruiscono di un nuovo condono e pagano solo gli interessi legali, o interessi pari all'8 per cento annuo per un massimo del 40 per cento. Ci troviamo veramente di fronte ad una mostruosità giuridica.

Tuttavia, il fatto che più ci preoccupa, e che giustifica la nostra opposizione in particolare all'articolo del decreto-legge ricordato, è che in questo modo si dice al cittadino, al contribuente, che non deve rispettare le leggi. Conta poco, per esempio, stimolare l'INPS, effettuare anche notevoli investimenti per procedere ad una serie di controlli ed emanare decreti ingiuntivi per riscuotere i contributi previdenziali, se poi, nel momento in cui l'ente richiamato riesce a fare la propria parte, puntualmente scatta il condono, che vanifica il lavoro di centinaia e centinaia di ispettori. A questo punto, forse, potremmo anche risparmiare gli stipendi corrisposti a questa gente, evitare controlli e modificare direttamente le norme legislative.

In sostanza questo è un modo poco serio di procedere. Tutti invece dovremmo essere impegnati ad evitare che puntualmente, ogni due o tre anni, si varino norme del genere.

L'altra questione sulla quale voglio brevemente soffermarmi e che ho accennato in precedenza è relativa a quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge. In questo caso il gioco cambia: ci si rivolge ai più deboli, a coloro che, molto spesso per mancanza di informazione, non possono usufruire di un diritto per il godimento del quale magari da anni hanno versato contributi. Ad essi si dice che hanno commesso un errore, che non avrebbero dovuto fidarsi dello Stato, né devono fidarsi delle sentenze della magistratura. Infatti, appena quest'ultima dà ragione alla povera gente o a chi ha tardato a chiedere il godimento di un certo diritto, immediatamente si interviene con una norma legislativa che è una vera e propria tagliola.

Non solo si istituisce il principio della prescrizione dei tempi anche per i diritti alla prestazione previdenziale — su cui si potrebbe anche discutere — ma si innesca

anche un meccanismo perverso, per cui questa norma assume un effetto retroattivo. I giuristi avranno di che discutere anche in merito alla eventuale rilevanza costituzionale della questione.

Né è sufficiente affermare che in mancanza di questa norma lo Stato avrebbe dovuto erogare qualche migliaio di miliardi. Questo non è un ragionamento logico in uno Stato civile, che dovrebbe essere di diritto. Tra l'altro tutto ciò avviene nel momento in cui si rinuncia ad altre migliaia di miliardi abbonando una serie di sanzioni prescritte per legge.

Sono queste, in breve, le ragioni che non ci consentono di esprimere un parere favorevole sul decreto-legge in esame. Esso contiene norme condivisibili, delle quali per alcuni aspetti abbiamo sollecitato l'adozione. Ciò nondimeno gli effetti dirompenti dei due articoli di cui ho parlato sono talmente gravi da portarci ad esprimere un parere negativo sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento questa sera all'esame dell'Assemblea prevede la conversione in legge di un decreto-legge che di fatto reitera il precedente decreto-legge n. 338 del 22 novembre 1990, non convertito in legge nei termini costituzionali.

Il decreto-legge n. 338, avendo reso la normativa in materia previdenziale più omogenea rispetto a quanto previsto nei numerosi precedenti decreti, avrebbe dovuto trovare già nel gennaio scorso in Parlamento una migliore accoglienza, una più rapida trattazione ed una sollecita conversione in legge.

Anche il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, oggi in discussione — così come il decreto-legge n. 338 — affronta la materia in maniera più omogenea ed organica. Da parte nostra non vi è alcuna difficoltà a dare atto al Governo di aver compreso, sia pure con enorme ritardo e dopo la reiterazione di ben dieci decreti-legge non con-

vertiti per la scadenza dei termini costituzionali, la necessità di omogeneizzare le materie disciplinate.

Tale necessità di omogeneizzazione e di organicità è stata sempre invocata dal gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a proposito della decretazione d'urgenza e da ultimo proprio nel corso della discussione del «decreto zibaldone», del decreto-*omnibus* n. 259, cioè quello immediatamente precedente il decreto-legge n. 338.

In quella sede il mio gruppo invitò il Governo a ritirare il provvedimento — che costituiva per altro una violazione della legge n. 400 per la sua estrema eterogeneità e disorganicità — e ad emanare altri due o più decreti-legge per omogeneizzare la materia.

Da ciò deriva il nostro onesto riconoscimento al Governo di aver reso, attraverso l'adozione del decreto-legge n. 338 prima e successivamente con l'emanazione di quello oggi in discussione, la materia più organica, anche se non del tutto omogenea.

Infatti nel decreto-legge n. 28 riappare, seppure in un altro articolo, una norma che certamente non è omogenea con l'intero impianto del provvedimento. Mi riferisco a quella che in altre occasioni ebbi a definire una norma-fotografia, concernente il finanziamento di alcuni (in particolare uno) istituti di patronato. Tale norma quindi per la sua singolarità non può certamente essere considerata coerente con l'impostazione complessiva del decreto-legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano non può andare oltre questo riconoscimento parziale al Governo in ordine al provvedimento in esame; anzi, non può far altro che esprimere forti riserve e severe critiche per la strana filosofia che sorregge l'impianto di questo decreto.

Da un lato, infatti, con tale provvedimento si intende regalare miliardi agli imprenditori contravventori con un surrettizio (ma non tanto) condono-*bis*, a distanza di meno di tre anni da un altro condono in materia previdenziale; dall'altro si

vogliono elargire altri miliardi (molti) ad un ente di patronato attraverso una norma-fotografia, cioè una disposizione che più che una norma legislativa approvata da un Parlamento consapevole dell'alta funzione istituzionale che è chiamato ad assolvere, appare sempre più come un vestito fatto su misura per un solo patronato (identificato da altri colleghi nelle scorse sedute nelle ACLI) da un sarto che meriterebbe di essere premiato (chissà se non lo sarà!) con le forbici d'oro.

Da un lato con tale provvedimento si elargiscono ingiustificatamente sostanziose risorse, con le disposizioni di cui agli articoli 3 ed 11; dall'altro si rastrellano miliardi grazie alla normativa prevista dagli articoli 1 e 6, norme che solo apparentemente hanno finalità diverse, visto che in realtà hanno un solo obiettivo, quello di rinsanguare le asfittiche casse previdenziali. Ma mentre con l'articolo 1 (che prevede l'adeguamento delle aliquote contributive dei fondi pensionistici per i lavoratori dipendenti) lo si fa con una norma manifesta, chiara, evidente e addirittura parzialmente condivisibile, con la disposizione prevista dall'articolo 6 (dall'asettica rubrica «Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali») si tende alla stessa finalità in modo occulto, surrettizio e addirittura truffaldino, visto che si opera a spese dei lavoratori assicurati ed in particolare dei pensionati che sono in attesa della liquidazione da parte dell'INPS degli arretrati sulle integrazioni del trattamento minimo.

Il meccanismo escogitato dal decreto in esame per l'accorciamento dei termini di prescrizione da dieci a cinque anni opera in modo indiretto, proponendosi con l'articolo 6 l'interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970. Ma non è la prima volta che ciò accade, onorevoli colleghi, onorevole Sanfilippo (che ha trattato prima di me lo stesso tema): già in altra occasione, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1988, la n. 67, il Parlamento ha infatti operato un taglio delle prescrizioni intervenendo in via interpretativa in ordine

all'articolo 129 del regio decreto n. 1827 del 1935, dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 283 del 1989.

Approvando tale legge il Parlamento aveva dimezzato i termini, stabilendo che la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 129 concerneva, oltre ai ratei di pensione liquidati nell'esatta misura e posti a disposizione dell'interessato con mandato di pagamento, anche quelli di pensioni non pagate per non esser state chieste, ovvero liquidate.

La sentenza della Corte costituzionale, fuggendo i dubbi interpretativi ai quali aveva dato adito l'articolo 129 e confermando l'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Corte di cassazione e di numerosi giudici di merito (che, basandosi sul dato letterale della norma in questione, che faceva riferimento alle rate non riscosse per inerzia dell'assicurato, avevano ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale soltanto a tali rate), ha sancito che il credito di natura previdenziale è soggetto esclusivamente al termine ordinario di prescrizione, decennale, fermo restando il rilievo che l'articolo 129 del regio decreto citato fa riferimento solo al pagamento delle rate di pensione già liquidate.

Sostanzialmente quindi il nostro Parlamento, sulla spinta del Governo, ha tentato in altra occasione (cioè nel 1988) questa truffa ai danni del pensionato in attesa della liquidazione, di rate di pensioni, di arretrati o di integrazioni essenzialmente da parte dell'Istituto di previdenza sociale. Oggi ci riprova con l'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, una norma confusa e che confonde.

Personalmente, pur appartenendo ad un glorioso e prestigioso foro, quello di Salerno, mi considero un artigiano, un modesto operatore del diritto; tuttavia so benissimo che il nostro ordinamento giuridico fa una precisa distinzione tra decadenza e prescrizione.

E la prima contraddizione che si evidenzia nel decreto-legge al nostro esame, egregio signor sottosegretario, è che l'articolo 6 che dovrebbe trattare del regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali parla invece di decadenza.

In secondo luogo, la scienza giuridica — ma non è necessario scomodarla, dal momento che queste nozioni sono a conoscenza degli studenti di ragioneria che apprendono i primi rudimenti dei principi generali del diritto — stabilisce che mentre la prescrizione fa venir meno i diritti quesiti, la decadenza fa venir meno quelli non ancora quesiti. Intendo dire che sostanzialmente la norma contenuta nell'articolo 6 non solo punisce con la decadenza il pensionato inerte nella richiesta sollecita del rispetto dei propri diritti, ma punisce anche coloro i quali hanno già quesito il diritto ma non hanno ancora riscosso quanto dovuto dall'ente previdenziale.

Ma vi è di più. La normativa che interviene mentre si sta giocando cambia le regole del gioco e stabilisce addirittura un valore retroattivo, facendo salvi (non avrebbe potuto fare diversamente) solo i procedimenti in corso. Attraverso questa norma pertanto si cerca letteralmente di scappare miliardi dalle tasche dei pensionati italiani, compiendo — mi sia consentita l'espressione poco parlamentare — un'azione truffaldina nel vero senso della parola. Se da un lato quindi si va alla ricerca di risorse per rinsanguare le asfittiche casse dei nostri istituti di previdenza, dall'altro si elargiscono centinaia di migliaia di miliardi.

È questa una politica delle due misure che non può essere certamente accettata dal gruppo del Movimento sociale italiano. E speriamo che dai nostri banchi arrivi al popolo italiano questo tipo di messaggio sulla truffa che si intende attuare ai danni dei poveri pensionati in attesa dei loro legittimi diritti patrimoniali, quesiti ed in corso di acquisizione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cavicchioli.

ANDREA CAVICCHIOLI, Relatore. Rinnuncio alla replica, signor Presidente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

UGO GRIPPO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, colleghi, ritengo che la completa relazione svolta dall'onorevole Cavicchioli mi esima dall'aggiungere molte altre considerazioni.

Annuncio fin d'ora che il Governo è disponibile a migliorare il testo nel corso dell'iter del provvedimento, al fine di renderlo più leggibile e per puntualizzare meglio gli obiettivi che con esso mira a perseguire. Si tratta di un decreto-legge molto atteso, che contiene disposizioni in materia di aliquote contributive, di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi, nonché interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia. Esso disciplina inoltre il trattamento di fine rapporto per i dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Ritengo che durante l'esame del provvedimento saranno necessari approfondimenti in relazione alla copertura, anche in considerazione delle modificazioni apportate al testo dalla Commissione lavoro della Camera. Mi riferisco, in particolare, al riconoscimento dell'accredito figurativo per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, problema che ritengo debba essere oggetto di particolare approfondimento e puntualizzazione. Infatti, delle due l'una: o l'accredito è figurativo, nel senso che per l'astensione facoltativa nulla è dovuto (nel qual caso forse andrebbe soppresso il comma quattro dell'articolo 2), oppure lo si intende condizionare ad una contribuzione ridotta. In quest'ultimo caso sarebbe forse meglio premettere, al comma 4, l'espressione «ai fini dell'applicazione del comma 1».

Il Governo mantiene alcune perplessità e ritiene opportuno riflettere su talune modifiche apportate al testo, in particolare in merito al mantenimento del beneficio della fiscalizzazione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, nella misura e con le modalità vigenti per il settore dell'industria alla data del 1° marzo 1989.

in relazione alle imprese sottoposte alla nuova disciplina dettata dall'articolo 49 della legge n. 88 del 1989. Al riguardo, esistono perplessità con riferimento agli sgravi in quanto l'innovazione potrebbe anche riguardare un monte retributivo imponibile dell'ordine di 1.200 miliardi nel 1989 e di 1.600 miliardi nel 1990, con un conseguente minore gettito contributivo pari a 270 miliardi nel 1989 e a 360 miliardi nel 1990.

Tenuto conto che, per quanto riguarda il problema della fiscalizzazione, i lavoratori presumibilmente interessati sono circa 250 mila e considerando le misure di riduzione attualmente in vigore, gli oneri stimati ammontano a circa 80 miliardi l'anno. La formulazione estremamente generica del testo si potrebbe intendere finalizzata a reintrodurre in via generalizzata il sistema di fiscalizzazione antecedente al 1° marzo 1989 che, come è noto, è di gran lunga più oneroso per l'amministrazione.

Il Governo ritiene anche di poter risolvere (al riguardo si potrebbe formulare un apposito emendamento) i problemi che sono insorti a causa di alcune incertezze interpretative in materia di cessione di crediti relativamente a quelli ceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, che ha abrogato tutte le norme vigenti in materia.

In conclusione, il Governo si impegnerà a fondo, procedendo a tutti gli approfondimenti necessari, affinché il decreto-legge al nostro esame possa essere finalmente convertito in legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare alla discussione del disegno di legge n. 5436 di cui al punto 5 dell'ordine del giorno; tuttavia, per la sopravvenuta indisponibilità del rappresentante del dicastero della sanità, rinvio la

discussione di tale disegno di legge alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 5 marzo 1991, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali (5436).

— *Relatore:* Artioli.
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367).

— *Relatore:* Alagna.
(*Relazione orale.*)

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).

— *Relatore:* Vairo.
(*Relazione orale.*)

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BASSANINI ed altri: — Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36).

TEODORI ed altri: — Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (416).

TEODORI ed altri: — Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (4358).

Relatore: Soddu.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2662. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (*Modificato dal Senato*) (5358-B).

(*Relazione orale.*)

La seduta termina alle 18,55.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA**
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 20.30.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 marzo 1991.**

Boniver, Caria, Cicciolessere, Cima, Corsi, d'Aquino, De Michelis, Fiandrotti, Matteoli, Novelli, Pellicanò, Piccoli, Rubbi Antonio, Scovacricchi, Stegagnini, Zuech.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 febbraio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ROSINI ed altri: «Provvedimenti ai fini assicurativi e previdenziali in favore di artigiani soci di cooperative artigiane» (5474);

GOTTARDO ed altri: «Modifica alla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il livello di Governo e le competenze delle aree metropolitane» (5475).

In data 27 febbraio 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

VITI ed altri: «Istituzione della dirigenza scolastica» (5492).

In data 1° marzo 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CALVANESE: «Nuove norme in materia di pubblici concorsi» (5495).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MASTRANTUONO ed altri: «Norme per l'identificazione della data certa per la presentazione da parte del contribuente della

dichiarazione relativa all'imposta erariale e all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili» (5500);

DE JULIO: «Norme per la tutela civile e penale del *software* e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati» (5501).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dei deputati:

SCOVACRICCHI: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione» (5502).

VIOLANTE ed altri: «Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione» (5504).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 27 febbraio 1991 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Lombardia:

«Adeguamento alla normativa comunitaria della legge 1° marzo 1986, n. 64 'Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno'» (5493).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° marzo 1991 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)» (5497).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

In data 22 febbraio 1991 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2430. — «Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (*approvato da quella X Commissione permanente*) (5476);

S. 2419. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra 11 novembre 1988» (*approvato da quel Consesso*) (5477);

S. 2425. — «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione» (*approvato da quel Consesso*) (5478);

S. 2421. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il

18 ottobre 1988» (*approvato da quel Consesso*) (5479);

S. 2420. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989» (*approvato dal quel Consesso*) (5480);

S. 2432. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» (*approvato dal quel Consesso*) (5481);

S. 2489. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990» (*approvato da quel Consesso*) (5482);

S. 2488. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'elaborazione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989» (*approvato da quel Consesso*) (5483);

S. 2490. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (*approvato da quel Consesso*) (5484);

S. 2468. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990» (*approvato da quel Consesso*) (5485);

S. 2463. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (*approvato da quel Consesso*) (5486);

S. 2433. — «Ratifica ed esecuzione

dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989» (approvato dal quel Consesso) (5487);

S. 2465. «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988» (approvato da quel Consesso) (5488).

In data 26 febbraio 1991 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2412. — «Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relative ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (approvato da quella VIII Commissione permanente) (5491).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge PACETTI ed altri: «Modifiche e integrazioni alle legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» (5212) (annunciata nella seduta del 9 novembre 1990) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Masini.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di venerdì 22 febbraio 1991 della VIII Commissione (Ambiente), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Interventi per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92" (5444), con l'assorbimento della proposta di legge: BIONDI: «Interventi urgenti e straordinari per la realizzazione di infrastrutture e di strutture turistiche e ricettive connesse

alla celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America» (4867), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 412 e 27 dicembre 1990, n. 411, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (5357);

S. 2585. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» (Approvato dal Senato) (5448).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 12 giugno 1990, è stato assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, il progetto di legge n. 4819.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa del deputato Nicotra: «Aumento dell'assegno straordinario a vita, irreversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare» (5431) (con parere della I, della V e della VI Commissione), vertente su materia

identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Assegnazione di progetti di legge a commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TESTA ENRICO: «Norme per la riorganizzazione di competenze nell'ambito del Ministero dell'ambiente» (5380) (con parere della V, della VIII e della XI Commissione);

VAIRO e ALAGNA: «Aumento delle indennità corrisposte agli amministratori degli enti locali» (5397) (con parere della V Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

UMIDI SALA ed altri: «Norme sull'ordinamento della professione di intervistatore» (4958) (con parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione);

alla III Commissione (esteri):

«Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con 10 protocolli e allegati, firmati a Lomé il 15 dicembre 1989, nonché dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990» (5354) (con parere della I, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione);

SERVELLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forniture effettuate dall'Italia al Governo dell'Iraq e sulla efficienza dei controlli ministeriali nella concessione delle licenze» (5442) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della X Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

CARELLI ed altri: «Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza» (5238) (con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

PATRIA ed altri: «Cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio di proprietà dello Stato denominato 'ex-cittadella', sito in Alessandria, al fine di insediarvi e alloggiarvi istituti di istruzione superiore e universitaria e loro pertinenze» (3992) (con parere della I, della II, della V e della VII Commissione);

BELLOCCHIO ed altri: «Modifiche e integrazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di informazione societaria, di sollecitazione al pubblico risparmio e di intermediazione finanziaria non bancaria» (5248) (con parere della I, della II, della V, della VII, della X e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

PIRO ed altri: «Adeguamento delle detrazioni per i contribuenti o i familiari a carico che abbiano superato i 65 anni di età» (5341) (con parere della I e della V Commissione);

PISICCHIO: «Esenzioni fiscali per soggetti portatori di handicap» (5410) (con parere della I, della V, della IX e della XII Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

D'AMATO CARLO ed altri: «Istituzione dell'Ente 'Biennale del Mediterraneo' di arte contemporanea» (5249) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

LA MALFA ed altri: «Introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media» (5384) (con pa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

rere della I, della V, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

S. 1935. — «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (approvato dal Senato) (5460) (con parere della I, della III, della V, della XI, della XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XI Commissione (Lavoro):

ROSSI di MONTELERA ed altri: «Modifiche al trattamento economico e normativo del pubblico impiego e per la riduzione della spesa pubblica improduttiva» (5256) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

VAZZOLER ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, concernente la disciplina dei licenziamenti individuali» (5310) (con parere della I, della II, della V e della X Commissione);

BORRUSO: «Nuove norme per l'esclusione dalla base imponibile dei contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori per il finanziamento di forme di previdenza e assistenza integrative o complementari» (5422) (con parere della I e della V Commissione).

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

La XI Commissione permanente (Trasporti) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede legislativa, siano trasferite alla sua competenza primaria:

S. 1472. — Senatori GIANOTTI ed altri: «Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico» (approvata dalla VIII Commissione del Senato) (5376); MANGIAPANE ed altri: «Modi-

fica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi destinati al personale postelegrafonico» (4622) (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere su progetti di legge ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che per i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione, il parere della VI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

S. 585-ter. — «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (approvato dalla XI Commissione del Senato) e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati MARTINAZZOLI ed altri; FRANCESE ed altri; PALLANTI ed altri; CAVICCHIOLI ed altri (3497 - 799 - 1177 - 1178 - 3767).

Tenuto conto della materia in oggetto dei progetti di legge il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta limitatamente all'articolo aggiuntivo 34.02 del testo unificato predisposto dalla XI Commissione.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

«recante il parere del Parlamento eu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

ropeo sulla proposta e sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relative a una direttiva che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE» (doc. XII, n. 262);

«sul principio di sussidiarietà» (doc. XII, n. 263);

«sui massicci licenziamenti nell'industria informatica europea, in particolare Philips, Olivetti e Bull» (doc. XII, n. 264);

«sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea» (doc. XII, n. 265);

«recante il parere del Parlamento sulla convocazione delle Conferenze intergovernative sull'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica» (doc. XII, n. 266);

«sul rafforzamento delle competenze del Parlamento in materia di controllo di bilancio, nel quadro della strategia del Parlamento in vista dell'Unione europea» (doc. XII, n. 267);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri» (doc. XII, n. 268);

«sullo stato dei lavori riguardanti il mercato unico» (doc. XII, n. 269);

«sulla riunione del Consiglio europeo di Roma del 27-28 ottobre 1990» (doc. XII, n. 270).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 265; doc. XII, n. 269 e doc. XII, n. 270; doc. XII, n. 263);

alla V Commissione (doc. XII, n. 266; doc. XII, n. 267);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 262);

alla X Commissione (doc. XII, n. 268);

alla XI Commissione (doc. XII, n. 264);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 22 febbraio 1991, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'esercizio 1989 (doc. XV, n. 181);

Ente autonomo del Porto di Savona, per gli esercizi dal 1987 al 1989 (doc. XV, n. 182).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 18 febbraio 1991, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 1990 (doc. LXXXVIII, n. 9).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 22 febbraio 1991, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 luglio 1990, n. 245, lo schema di decreto relativo alla costituzione della seconda Università di Napoli.

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 marzo 1991.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con lettera in data 25 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, lo schema di decreto legislativo concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 marzo 1991.

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro delle Partecipazioni statali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Roberto Buzio a consigliere di amministrazione e componente del comitato di presidenza dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per la residua parte del triennio in corso.

Tale comunicazione è stata trasmessa dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il ministro del Tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione Speciale per il credito

industriale presso la Banca Nazionale del Lavoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 9 e 19 febbraio 1991, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), Belmonte Calabro (Cosenza), Bogogno (Novara), Pattada (Sassari), Roccabernarda (Catanzaro), Carlopoli (Catanzaro).

Questa documentazione è depositata negli Uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 26 febbraio 1991, in adempimento a quanto da lui preannunciato nella seduta dell'11 gennaio 1991, ha trasmesso una relazione sulla vicenda «Gladio», corredata dell'elenco nominativo degli aderenti all'organizzazione e dello studio prodotto sull'argomento dell'Avvocato generale dello Stato. (doc. XXVII, n. 6).

Questa documentazione è stata stampata e distribuita.

Trasmissioni dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, ultimo

comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha trasmesso:

— con lettera in data 25 febbraio 1991 copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 4 dicembre 1990, riguardanti esami di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché eccedenza di manodopera ai sensi del decreto-legge n. 337 del 1990 e provvedimenti ai sensi della legge n. 181 del 1989;

— con lettera in data 26 febbraio 1991 copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 15 gennaio 1991, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Questa documentazione sarà trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, e sarà altresì trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 febbraio 1991, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 23 gennaio 1991 del Comitato per il programma navale, previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammmodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 26 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il bilancio dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, relativo all'esercizio 1988 (doc. XXXI, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 23 e del 31 gennaio 1991.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma